

TI_GERICHTE 90.2021.29 vom 16. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2021.29

FR: TI_GERICHTE 90.2021.29 du 16 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 90.2021.29 del 16 luglio 2021

Regeste

Ricorso contro il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) - regione 14 - Malcantone

Erwägungen

E. 1

ha ridotto il territorio oggetto di contestazione ai citati 102 comparti (cosiddette zone viola , non sempre corrispondenti alle sole zone rosse), superficie ulteriormente ridotta il 22 febbraio 2017 in sede di replica. Determinante è dunque la domanda risultante da questi atti di causa e ribadita con le conclusioni. Sapere se i privati abbiano subito pregiudizi dall'intesa bonale raggiunta tra il Cantone e RI 1, secondo cui durante la sospensione della procedura e pendenti le trattative il primo avrebbe rilasciato le licenze edilizie solo per i perimetri non contestati mentre la seconda non vi si sarebbe opposta, è questione che esula da questa procedura.

E. 1.1

i settori 14-A, 14-B, 14-C, 14-D, 14-E, 14-F, 14-G, 14-H, 14-I e 14-J secondo il piano in scala 1:20'000 del 31 maggio 2013 prodotto dall'insorgente con il complemento al ricorso del 24 luglio 2013 relativi alla regione 14 Malcantone sono stralciati dal PUC-PEIP; 1.2. limitatamente ai seguenti comprensori:

E. 1.2

L'art. 89 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) conferisce il diritto di ricorrere alla Cancelleria federale, ai Dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai Servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. Le Autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale - prosegue la legge (art. 111 cpv. 2 LTF) - possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle Autorità cantonali inferiori. L'art. 48 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007; RU 2006, pag. 4705), che stabilisce i compiti e le competenze del RI 1, autorizza quest'ultimo a presentare ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria nell'ambito della pianificazione territoriale (cpv. 4). Ne discende che RI 1, autorità competente in materia di pianificazione del territorio (art. 12 a cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni del 6 dicembre 1999; Org-DATEC; RS 172.217.1) è legittimato a far capo alla via di ricorso cantonale.

E. 1.2.1

nel settore 14-A, Suino-Astano-Sessa, comparto 2, territorio agricolo di pertinenza dell'edificio al mapp. 113 di Astano;

E. 1.2.2

nel settore 14-C, Banco-Novaggio, comparto 5, mapp. 1871 di Novaggio, e comparto prativo che si estende verso sud (mapp. 652 di Bedigliora), gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché proceda come indicato al consid. 26.5. del presente giudizio. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla Confederazione fr. 800.- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La vicecancelliera

E. 1.3

Alcuni resistenti criticano l'agire dell'insorgente per quanto riguarda la formulazione delle domande, sia in relazione alla definizione dell'oggetto della lite sia alla precisione nel tracciamento dei territori contestati. Quest'ultima censura va subito disattesa: RI 1 ha infatti prodotto documentazione sufficientemente precisa in forma cartacea ed elettronica. Pure da respingere sono le critiche relative alla violazione dei principi della buona fede e della parità di trattamento, formulate in particolare dalla Divisione nella risposta del 7 aprile 2014, tese a limitare l'oggetto del contendere alle sole aree indicate nel piano allegato al ricorso (cosiddette zone rosse). Come visto in narrativa, in un primo momento, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intero atto pianificatorio, postulando la sospensione della procedura ai fini di condurre trattative con il Cantone in vista di una soluzione condivisa, ciò che avrebbe potuto comportare il ritiro del ricorso. Dall'atto emerge comunque con chiarezza che RI 1 non ha mai inteso limitare l'impugnativa unicamente a queste aree. Solo con lo scritto del 24 luglio 2013 RI

E. 1.4

Ferme queste premesse, il ricorso è ricevibile in ordine e - nella misura in cui non è stato ritirato e conseguentemente qui stralciato dai ruoli - può essere esaminato nel merito. Irricevibili, per contro, sono le domande poste dai resistenti che vanno oltre alla semplice richiesta di respingere o accogliere l'impugnativa: la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, pag. 181, applicabile in forza dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPamm; RL 165.100) non prevede l'istituto del ricorso adesivo (RDAT 1990 n. 44 consid. 1.2; cfr. nello stesso senso Ruth Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 5 ad art. 69).

E. 1.5

Poiché la procedura relativa al PUC-PEIP (ivi compresa quella successiva relativa alle varianti) era in corso prima dell'entrata in vigore della LST, il piano dev'essere esaminato nel merito in applicazione della LALPT (art. 117 LST). Determinante, inoltre, risulta il contenuto della scheda 8.5 del PD '90, nel frattempo sostituito dal PD '09. A prescindere dal fatto che il PUC-PEIP è stato elaborato in vigenza della scheda 8.5, la nuova scheda P3 del PD '09 che ne riprende i contenuti non è stata sottoposta per (nuova) approvazione al Consiglio federale. Nel suo rapporto d'esame del 24 settembre 2013 RI 1 ha tuttavia rilevato che la nuova scheda P3 non riporta correttamente le modifiche imposte alla vecchia scheda

8.5 con l'approvazione del 30 gennaio 2002, in particolare la scheda P3 è priva del capitolo Indicazioni operative complementari facente parte dell'allegato B della citata approvazione. Di conseguenza, approvando il 16 ottobre 2013 la rielaborazione del piano direttore, il Consiglio federale ha espresso una riserva nel senso che per la scheda P3 sono tutt'ora validi i contenuti delle approvazioni federali avvenute negli anni passati (FF 2013, pag. 7200). Per quanto riguarda le ulteriori questioni relative al diritto applicabile, esse saranno affrontate - ove necessario - nei successivi considerandi.

E. 1.6

L'incarto può essere evaso sulla base della copiosa documentazione versata agli atti dalle parti, integrata dalle risultanze dei sopralluoghi esperiti dal giudice delegato. Compiendo una valutazione anticipata, non è necessario esperire le ulteriori prove richieste (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare il richiamo operato dal ricorrente degli incarti relativi ai casi in cui è stato applicato l'art. 39 cpv. 5 OPT (ripristino di modifiche illegali nei paesaggi del PUC-PEIP) non è atto - come si vedrà in seguito in relazione alla questione dell'ampiezza del territorio (infra , 12.1.2.1 e 12.1.2.2) - a fornire elementi utili ai fini del presente giudizio. Tale questione, a ben vedere, esula dalla vertenza di natura pianificatoria e attiene piuttosto ai compiti di vigilanza in materia edilizia. In ogni caso, il tema della polizia delle costruzioni fuori zona edificabile non si riduce certo al solo perimetro del PUC-PEIP, ma riguarda semmai l'intero territorio cantonale non fabbricabile. Del resto, la pretesa incapacità (o mancanza di volontà) da parte dell'Autorità cantonale di far rispettare le norme edilizie non può essere messa in relazione diretta con l'estensione del perimetro del PUC-PEIP. Anzi, questo piano pone le basi legali che definiscono il quadro giuridico per effettuare interventi nei territori protetti, prima assente, il che faciliterà anche i compiti di vigilanza da parte dell'Autorità cantonale. Non è poi dato di vedere per quale motivo l'esclusione di determinati comparti dal suo perimetro avrebbe quale effetto virtuoso di scongiurare gli abusi edilizi. Appare piuttosto verosimile il contrario, giacché coloro che posseggono edifici meritevoli di conservazione inseriti nel PUC-PEIP hanno un interesse accresciuto a rispettare le norme, che permette loro di conseguire il cambiamento di destinazione in modo legale. Inoltre, essi hanno anche un interesse a vigilare che gli altri proprietari agiscano nel pieno rispetto delle NAPUC, per evitare di compromettere le qualità paesaggistiche che giustificano l'inclusione dei fondi nel perimetro del PUC-PEIP. Nemmeno la richiesta di richiamare atti relativi alle pianificazioni comunali (ivi compresi gli IEFZE) merita di essere accolta: si tratta infatti di documenti pubblici, liberamente accessibili e consultabili, e, pertanto, considerati noti alle parti (cfr. DTF 138 II 557 consid. 6.2, 135 III 88 consid. 4.1). Poco importa se essi sono alla fin fine numerosi. Nel contesto del puntiglioso lavoro effettuato dal RI 1, nulla gli impediva di richiedere direttamente ai Comuni oppure ai servizi cantonali la loro trasmissione, non spettando certo al Tribunale il compito di acquisire documentazione pubblica per semplificare il lavoro delle parti. Simile incombenza non può essere dedotta nemmeno dal principio inquisitorio.

E. 2.1

In ambito di piani di utilizzazione cantonali l'art. 49 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012 art. 47 cpv. 2 LST) prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo e contempla anche il sindacato d'opportunità. Il pieno

potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del luogo, costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinverrà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2).

E. 2.2

Una misura pianificatoria può costituire una restrizione di diritto pubblico ed è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

E. 3.1

; per esempio mapp. 665, foto n. 33), oppure (anche a causa delle sistemazioni esterne) l'edificio dal profilo formale è ormai assimilabile a una casetta con giardino (per esempio mapp. 677, foto n. 38). Un discorso a sé merita l'edificio classificato 1a al mapp. 711 (foto n. 13) che, nonostante alcuni interventi squalificanti (aperture murate e copertura) presenta ancora qualità potenzialmente interessanti. Tuttavia, la costruzione è posizionata ai margini di una radura (lambita dalla vegetazione forestale) che per essere significativa dovrebbe includere anche la porzione di cui al mapp. 887 posto a sud, col quale non v'è una sufficiente censura paesaggistica e dove sorge un edificio estraneo all'edilizia rurale, tant'è che è classificato 4 (foto n. 14). Con queste premesse, non è necessario nemmeno approfondire se, come sembrerebbe dalle viste Swisstopo, dinanzi alla costruzione sia oggi presente un piazzale (ciò che corroborerebbe la perdita di qualità rurali del comparto) non riscontrabile nelle immagini agli atti. Comparto 2, Motto, comparto 3, Tendra, comparto 4, piscina e porzione a sud del villaggio in territorio di Astano. In queste località non è possibile riscontrare una presenza valorizzante di edifici rappresentativi dell'architettura rurale tradizionale descritta dalla pianificazione direttrice. L'edificio al mapp. 250, ancorché classificato 1a, si squalifica già solo per le importanti sistemazioni esterne (cfr. viste Swisstopo). Altre costruzioni non hanno nulla a che vedere con la pianificazione in esame (per esempio mapp. 131, foto n. 76). Altri edifici censiti 1a sono in posizione tale che, a prescindere dalle loro qualità, non hanno la forza di caratterizzare un comparto agricolo (mapp. 132, ai margini della radura e lambito dalla vegetazione boschiva; mapp. 63, ormai nel bosco). Nemmeno a Rivassó, ancorché vi siano un paio di edifici interessanti, la situazione è quella auspicata dal piano: gli interventi che hanno subito alcuni edifici (per esempio mapp. 68, foto n. 87; mapp. 248, foto n. 88), le sistemazioni esterne e la pavimentazione in asfalto hanno privato dell'originale carattere rurale l'insieme. Sussiste tuttavia un'eccezione a quanto appena spiegato. Nel comparto 2, proprio al centro di un'ampia radura agricola, vi è un edificio d'architettura rurale tradizionale che,

contrariamente alle considerazioni espresse dal ricorrente a pag. 22 del fascicolo prodotto con la replica, non è stato oggetto di interventi squalificanti (mapp. 113). Ingrandendo la fotografia n. 74 si evince che il tetto non è in tegole ma realizzato con coppi (che, oltre che alle piode, sono un elemento presente nell'edilizia rurale tradizionale locale ben radicato già alla fine dell'800, cfr. Giovanni Buzzi, curatore, Atlante dell'edilizia rurale in Ticino, Luganese, Locarno 2000, pag. 102) e gli stipiti della porta non sono in cemento, bensì in pietra. Esso è inserito in un ampio comparto agricolo, privo di elementi di disturbo che merita di essere mantenuto nel PUC-PEIP. Comparto 6, Cavagno, comparto 7, Suino (recte: Suvino), comparto 8, Bonzaglio e rimanente della porzione del settore nel territorio di Sessa. A Cavagno il settore è boschivo, ciò che sarebbe sufficiente per escludere la presenza di un paesaggio ai sensi del PUC-PEIP. Nel bosco, del resto, si trova uno dei due edifici censiti 1a, mentre l'altro, a prescindere dalle sue qualità formali, non è suscettibile di valorizzare il comparto. Intanto, essendo stretto a nord e a sud tra il versante boschivo e la strada cantonale, esso non dispone di uno spazio aperto sufficientemente ampio nel perimetro del PUC-PEIP e, in ogni caso, è posto in modo affatto marginale all'ampio pendio vitato che si estende verso oriente (per tutto quanto precede cfr. viste Swisstopo, foto n. 151-161, 166-168). A Suvino, lasciando aperto il quesito di sapere se gli edifici classificati 1a presentino ancora i tratti originali sufficientemente preservati, di certo essi non sono inseriti in un contesto agricolo, ma in quello del giardino attrezzato della casa padronale (foto agli atti). A Bonzaglio, gli edifici potenzialmente interessanti si trovano in posizione del tutto marginale, insuscettibili dunque di eventualmente valorizzare il paesaggio in cui sono inseriti (per esempio mapp. 152, foto n. 188). E questo volendo fare astrazione dal loro stato di conservazione e dall'effettiva sussistenza di sostanza edilizia originale (cfr. mapp. 194, foto n. 191). Il rimanente del territorio di Sessa interessato dal ricorso è sostanzialmente boschivo, paesaggio che non è oggetto della pianificazione in esame, entro il quale vi sono un paio di edifici classificati 1a (per esempio mapp. 866 e 867), dunque privi di uno spazio aperto da valorizzare.

E. 3.2.1

I piani di utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il principio fondamentale secondo cui occorre separare il territorio edificabile da quello non edificabile era già desumibile dall'art. 1 cpv. 1 vLPT nella sua versione originaria (RU 1979, pag. 1573) che stabilisce che il suolo dev'essere utilizzato con misura (cfr. Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, VI ed., Berna 2016, §7 I.3.b, pag. 67 seg.) sostituita dall'attuale testo (in vigore dal 1° maggio 2014; RU 2014, pag. 899) il quale dispone che Confederazione, Cantoni e Comuni devono provvedere affinché i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. La necessità di suddividere il territorio edificabile da quello non edificabile è tuttavia anteriore all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT. Tale, fondamentale, compito derivava già dall'art. 22 quater cpv. 1 dell'abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.; RU 1, pag. 1; Hänni, op.cit., §7 I.1., pag. 64; Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, in: RDAF 1995 pag. 197 segg., 203). Esso è stato dapprima concretizzato sul piano legislativo tramite il decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972 (DFU-PT; RU 1972, pag. 576), entrato in vigore il 24 marzo 1972, che ha imposto ai Cantoni di designare senza indugio i territori dove l'insediamento e l'edificazione dovevano essere provvisoriamente limitati o impediti (art. 1

DFU). Il 1° luglio 1972 è quindi entrata in vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU 1972, pag. 1120), con cui per la prima volta l'Assemblea federale ha sancito per tutta la Confederazione il principio della separazione sistematica tra territorio edificabile e non edificabile (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1). Secondo questa legge i permessi per la costruzione o la trasformazione di edifici e impianti di ogni genere possono essere concessi unicamente all'interno delle zone edificabili e, dove queste mancano, nel perimetro del progetto generale di canalizzazione (PGC; art. 19 LCIA). All'esterno del perimetro del PGC nuovi edifici e impianti possono essere realizzati unicamente in quanto sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LCIA). Il principio fondamentale della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile è oggi dedotto dal citato art. 75 Cost. (Rudolf Muggli, *Vorbemerkungen zu den Art. 24 bis 24 e und 37 a*, in: Heinz Aemisegger e al. [curatori], *Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 16). La sua importanza è, infine, sottolineata anche dalla giurisprudenza relativa alla polizia delle costruzioni di questo Tribunale (STA 52.2014.124 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.4., 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2., confermata con STF 1A.77/2005-1P.201/2005 del 6 giugno 2005 in: RtiD II-2005 n. 18, 52.2004.397 del 23 febbraio 2005 consid. 4.; 52.2002.234 del 21 marzo 2003 consid. 4.2.).

E. 3.2.2

I Cantoni possono prevedere altre zone d'utilizzazione e, dunque, suddividere, diversificare, combinare e completare i tipi di zona fondamentali (edificabile, agricola e protetta) previsti dal diritto federale; essi devono comunque sempre rispettare il regime degli art. 15-17 LPT e, di riflesso, attenersi al principio fondamentale del diritto pianificatorio di separazione tra zone edificabili e non edificabili (DTF 143 II 558 consid. 2.5.1).

E. 4

Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario.

E. 4.1

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano d'utilizzazione per quella zona, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona). Anche nella zona agricola edifici e impianti possono essere considerati conformi alla funzione di zona, a condizione che essi, in particolare e per quanto qui interessa, siano necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura oppure che servano all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola produttiva (art. 16 a cpv. 1 e 2 LPT; art. 34 cpv. 1 OPT).

E. 4.2

In deroga al principio della conformità di zona, secondo l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). Le due condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere

oggettivo ed è soddisfatto soltanto se l'edificio o l'impianto deve essere realizzato fuori del territorio edificabile per motivi di ordine tecnico, inerenti al suo esercizio o alla natura del terreno. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; cfr. pure Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 8 segg. ad art. 24). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto, a causa delle immissioni generate, non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1, 114 Ib 180 consid. 3c seg. con rinvii; Waldmann/ Hänni, loc. cit.). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongono all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).

E. 4.3

L'art. 24 d cpv. 2 LPT in vigore dal 1° settembre 2000 (introdotto dalla revisione parziale del 20 marzo 1998, RU 2000, pag. 2042) dal marginale Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione prescrive che può essere autorizzato il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente (lett. a) e la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett. b). Le autorizzazioni in base a questo articolo possono essere rilasciate unicamente alle condizioni di cui al suo cpv. 3; in particolare, l'edificio o l'impianto deve prestarsi all'utilizzazione prevista (lett. a).

E. 4.4.1

L'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di edifici e impianti .

E. 4.4.2

Secondo tale disposizione, nella versione in vigore fino al 1° novembre 2012: 2 I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se: a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione; b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici; c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici. 3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore; b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati; d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario; e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata; f. non vi si oppongono

interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).

E. 4.4.3

L'11 marzo 2012 è entrato in vigore l'art. 75 b Cost. che stabilisce che la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). In attesa dell'adozione della legge federale in materia, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (OASec 2012; RU 2012, pag. 4583). L'art. 5 OASec 2012 permette il rilascio delle autorizzazioni secondo l'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT anche se la quota del 20% di abitazioni secondarie è stata raggiunta nel Comune. L'art. 7 OASec 2012 ha quindi modificato l'OPT, introducendo due nuovi capoversi all'art. 39:

E. 4.4.4

Il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha modificato l'art. 39 cpv. 3 OPT come segue (in vigore dal 1° novembre 2012; RU 2012, pag. 5537; corrispondente al precedente cpv. 3 lett. c del medesimo disposto). 3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati. Le altre condizioni di cui al precedente art. 39 cpv. 3 OPT - a eccezione, dunque, di quella alla lett. c - sono state traslate nel nuovo art. 43 a OPT Disposizioni comuni, che riguarda ora tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT, riferita alle eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Benché il testo della nuova lett. a sia stato adeguato, ciò non concerne - in sostanza - l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. ARE, Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, Rapporto esplicativo, Berna 2012, ad art. 43 a).

E. 5

Ai fini dell'evasione dell'impugnativa, deve essere sciolto il quesito relativo alla base legale dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Secondo RI 1 questa norma sarebbe un caso di applicazione dell'art. 24 LPT, ipotesi contestata da alcuni resistenti, i quali evocando parte della dottrina, sostengono che essa trovi fondamento nell'art. 24 d LPT.

E. 5.1.1

La revisione parziale della LPT promossa dal Consiglio federale con il messaggio del 22 maggio 1996 (n. 96.040, in FF 1996 III 457) ha conosciuto un iter piuttosto complesso. Già in occasione dell'esame del progetto al Consiglio Nazionale, dopo che quello degli Stati con qualche modifica l'aveva approvato (cfr. BN CS 1997, pag. 185 segg.), esso è stato oggetto di diverse modifiche, tant'è che quest'ultima Camera ha introdotto alcuni nuovi articoli su proposta della sua Commissione (cfr. BU CN 1997, pag. 1855 segg.) ed è stato necessario ritornare il progetto all'altra Camera. Per quanto qui interessa, nel messaggio il Consiglio federale ha proposto un nuovo art. 24 a cpv. 3 LPT, poi divenuto con una modifica redazionale da parte della Commissione degli Stati l'art. 24 d cpv. 2 LPT, che è stato adottato dalle Camere già con la prima deliberazione. L'intenzione del Governo era quella di estendere le possibilità offerte dall'art. 24 vOPT '89, da cui è poi derivato l'attuale art. 39 cpv. 2 OPT, circoscritte unicamente a comprensori qualificati (cfr. messaggio 96.040 cit., cap. 111.4 e 114). Se ne può dedurre che secondo il Consiglio federale le possibilità di cui all'art. 24 vOPT '89 erano già sorrette da una sufficiente base legale, ovvero l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, nella versione in vigore sino al 1° settembre 2000 (RU 1979, pag. 1573), corrispondente all'attuale 24 lett. a LPT. D'altro canto, dall'esame dei verbali dell'Assemblea federale emerge come talvolta l'art. 24 a cpv. 3 del progetto venga definito

"lex rustici", rispettivamente che per taluni partecipanti - ivi compreso il consigliere federale Koller - si trattava di dare una base legale a quanto (già) previsto dalla vOPT '89 (BU CS 1997, pag. 220).

E. 5.1.2

In una decisione di principio il Tribunale federale, chinatosi sul quesito di sapere se fosse possibile demolire e ricostruire un edificio ancora utilizzato a scopi agricoli dopo il 1972 nei comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, ha avuto modo di considerare che l'art. 39 OPT costituisce una norma di esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a LPT (DTF 137 II 338). L'Alta Corte sembra quindi andare nella direzione di considerare l'art. 24 lett. a LPT quale base legale dell'art. 39 OPT. Ancora di recente il Tribunale federale ha nettamente distinto l'applicazione dell'art. 24 d cpv. 2-3 LPT - riservato alle costruzioni degne di protezione - dall'art. 39 cpv. 2-5 OPT (DTF 145 II 83 consid. 6.2.1). Da notare che, secondo il medesimo giudizio, la necessità di far capo alla procedura pianificatoria è data anche nel caso in cui si volesse considerare l'art. 39 OPT come una norma di esecuzione dell'art. 24 d LPT (DTF 145 cit. consid. 8.1).

E. 5.1.3

Anche la dottrina ha avuto modo di esprimersi in merito all'art. 39 OPT. Secondo Muggli l'art. 39 cpv. 2 OPT, dopo la revisione parziale del 1998 che ha introdotto il nuovo art. 24 d LPT, deve essere inteso quale norma di esecuzione di quest'ultimo, siccome *lex specialis* in rapporto all'art. 24 LPT (Muggli, op. cit., n. 38 ad art. 24 e n. 8 ad art. 24 d). Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24 d LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi (ibidem, n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art. 24 d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è sufficiente una semplice decisione di protezione (ibidem, n. 42). L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente all'art. 24 d cpv. 2 LPT (loc. cit.). Hänni rileva che la revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni eccezionali facilitate di modo che l'art. 24 LPT ha oggi una portata sussidiaria (Hänni, op. cit., §10 VII.3., pag. 204). L'autore tratta l'art. 39 OPT come un caso a sé, che completa le disposizioni degli art. 24 segg. LPT, distinguendo il campo di applicazione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT da quello dell'art. 39 cpv. 2 OPT e, per quanto riguarda il rapporto tra queste due norme, limitandosi a rinviare alla citata DTF 137 II 338 (Hänni, op. cit., §10 VII.3.j, pag. 231 con rinvio alla nota n. 802). Pure Dupré distingue tra l'art. 24 d cpv. 2 OPT e l'art. 39 cpv. 2 OPT (Chantal Dupré in: Heinz Aemisegger e altri, *Commentaire LAT*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, n. 15 ad art. 24d), approccio condiviso anche da Favre (Anne-Christine Favre, *La zone agricole*, in: *Journées du droit de la construction* 2009, pag. 47 segg., pag. 77). Parrebbe potersi dedurre, quindi, che per questa dottrina la base legale vada cercata nella norma sussidiaria generale di cui all'art. 24 LPT. Infine, secondo Waldmann/Hänni l'art. 39 OPT non sarebbe una semplice norma di esecuzione, ma una derogazione a sé stante relativa al principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 27 ad art. 24). Stante il carattere esaustivo delle eccezioni previste dalla LPT e l'assenza di una norma di

delegazione, questi autori mettono in dubbio la legalità e la costituzionalità dell'art. 39 OPT (loc. cit. ; ancora più categorico: Bernhard Waldmann , Zur Standortgebundenheit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen [curatori], Mélange Pierre Moor, Berna 2005, pag. 779 segg., 787). Parere condiviso da Karlen e da Marti (Peter Karlen , Die Ausnahmewilligung nach Art. 24-24 d RPG, System der neuen Regelung, in: ZBl 102/2001, pag. 291 segg., 294 e 305; Arnold Marti , Commento della DTF 137 II 338 in: ZBl 113/2012, pag. 304).

E. 5.2

Alla luce di quanto appena ricordato, questo Tribunale ritiene che l'art. 39 cpv. 2 OPT abbia la sua base legale nell'art. 24 lett. a LPT. Ciò emerge innanzitutto dalla genesi della norma, sviluppata prima dell'adozione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT e ripresa in seguito senza modifiche sostanziali nella vigente ordinanza. In secondo luogo, le condizioni di applicazione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT e dell'art. 39 cpv. 2 OPT, come spiegato, divergono su più punti. Da sottolineare, in particolare, che nell'ambito dell'adozione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT, l'Assemblea federale e meglio il Consiglio nazionale ha esplicitamente respinto la proposta di imporre ai Cantoni una procedura pianificatoria ai fini della sua applicazione (BU CN 1997, pag. 1863 segg.), aspetto invece centrale nell'impianto dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Nell'esigere che l'edificio si presti all'utilizzazione prevista, l'art. 24 d cpv. 3 LPT sembra inoltre escludere la possibilità di farvi capo quando il cambiamento di destinazione richiesto sia da fienile o stalla in abitativo secondario (cfr. messaggio n. 96.040 cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza, l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione vincolata , mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24 d LPT prescindano da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann , op. cit., pag. 780). Secondo questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il concetto di natura indeterminata (Muggli , op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann , op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici. Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale, atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.

E. 6

Ai fini di poter far uso delle possibilità di cui all'art. 39 cpv. 2 OPT, i Cantoni devono innanzitutto ossequiare la condizione di cui alla lett. d, indicando nel piano direttore cantonale i criteri secondo cui dev'essere valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici. Il Cantone Ticino ha dunque adottato la scheda di coordinamento 8.5. Questa è stata approvata il 30 gennaio 2002 dal Consiglio federale (FF 2002, pag. 714), apportando alcune modifiche e facendo proprio il testo di cui all'allegato B del rapporto d'esame dell'ARE del 14 novembre 2001. Il Governo federale ha inoltre posto alcuni oneri a carico del Cantone, segnatamente: I. Il Cantone tiene inventari in merito a: a. paesaggi protetti ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 OPT (inclusa la cartografia), b. edifici che in questi paesaggi sono stati posti sotto protezione, c. autorizzazioni per costruire o trasformare edifici o impianti all'interno di questi paesaggi, suddivise in: 1) autorizzazioni

concernenti edifici protetti; 2) autorizzazioni concernenti altri edifici o impianti, d. messa sotto protezione di edifici rustici diroccati e autorizzazioni rilasciate per la ricostruzione e la trasformazione dell'utilizzazione di siffatti edifici, e. abusi edilizi in questi paesaggi indicando stato e genere del disbrigo, f. rendiconti periodici (almeno ogni due anni) dei Comuni sullo stato dell'esecuzione riguardante questi paesaggi. II. Il Cantone trasmette annualmente all'USTE gli inventari aggiornati indicando le modifiche intervenute. III. Il Cantone adegua le "Direttive dipartimentali per l'elaborazione dell'inventario comunale degli edifici situati fuori delle zone edificabili, febbraio 1991" e la "Norma integrativa tipo alla norma di attuazione dei PR (edizione agosto 1994)" alla versione della scheda di coordinamento approvata.

E. 6.1.1

La scheda coordinamento n. 8.5, di dato acquisito, affronta la tematica dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione dipartendosi dalla seguente analisi: Il paesaggio rappresenta in Ticino un aspetto territoriale di notevole importanza non solo per la società che vi vive, ma anche quale componente dell'attrattiva turistica. Di particolare rilevanza per la qualità formale del paesaggio sono la ricchezza e la diversità degli ambienti, frutto di secoli di utilizzazione agricola e forestale del territorio, basata sulla transumanza stagionale dal piano alla montagna e viceversa. Questa forma tradizionale di utilizzazione del territorio ha determinato l'alternanza tra foreste e spazi aperti e ampie superfici pascolive alpestri sovente valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati, testimoni di un'arte edilizia minore, ma di grande dignità (cfr. Atlante dell'edilizia rurale in Ticino). Il quadro paesaggistico legato a questo territorio costruito rappresenta una delle varie ricchezze culturali con carattere di unicità che il Ticino può offrire. La storia e i ricordi collegati a queste testimonianze hanno radici profonde ancora nell'attuale società locale e negli ultimi anni tendono sempre più a rappresentare un punto di riferimento per una popolazione sempre più sottoposta ai ritmi stressanti e alienanti della vita urbanizzata. Per gli abitanti delle valli il patrimonio tradizionale costruito rappresenta anche un'importanza economica, non tanto per il suo indotto diretto legato al ricupero edilizio, ma per la sua funzione paesaggistica e di conservazione di una specificità che è sempre più indispensabile sul piano di un'offerta turistica basata su un uso durevole del territorio. Il paesaggio merita pertanto un'attenzione particolare, una protezione ma anche una gestione attiva tale da evitarne, nel limite del possibile: - l'impoverimento nel senso di una ulteriore perdita delle testimonianze della vita e delle attività passate ma anche nel senso economico del termine perché questo patrimonio costruito rappresenta pur sempre un valore per i loro proprietari, - l'inselvaticamento nel senso di una banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più omogenea e monotona che non permette più una lettura del territorio nelle sue componenti morfologiche e storiche, - il degrado naturale nel senso di una diminuzione della varietà delle specie floreali e faunistiche e della tendenza a un disequilibrio della stabilità idrogeologica in seguito all'abbandono della manutenzione dei manufatti tradizionali e a un inevitabile aumento degli incendi boschivi. Il problema della forte progressione del bosco a scapito degli spazi aperti agricoli con una conseguente banalizzazione del paesaggio assume una certa priorità in tutto il territorio del Cantone. Uno degli strumenti, ma non l'unico, è la scheda 8.5. La presenza dell'uomo sul territorio in questo contesto e a certe condizioni va quindi vista come un elemento di cura dell'ambiente e non automaticamente come un elemento di disturbo. Tramite appropriate politiche cantonali e comunali nel settore degli edifici tradizionali fuori zona è quindi possibile favorire un approccio partecipativo e di responsabilità nella gestione del territorio passando

da un atteggiamento puramente consumistico nei confronti della natura e del paesaggio a un atteggiamento più diretto e attivo. Quando la funzione agricola di un tempo non può più essere esercitata, e solo nei casi in cui essa non può più essere ripristinata a scopo produttivo, il rustico trasformato può anche assumere una funzione sociale equilibrante per la popolazione che lo utilizza. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi pertanto può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo naturalmente i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa una misura che permette: - la conservazione dell'edificio stesso - la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti. È quindi evidente che la condizione che sta alla base di un cambiamento di destinazione di un edificio fuori zona deve comprendere le due componenti sopracitate. La trasformazione di edifici esistenti può addirittura contribuire a una migliore cura del territorio e della natura e a fare da contrappeso stagionalmente all'eccessiva concentrazione della popolazione e delle attività in una parte esigua del territorio cantonale (in Ticino il 18% del territorio comprende l'80% della popolazione e il 90% dei posti di lavoro; a questo territorio molto densamente abitato si contrappone una vasta superficie che tende ad essere abbandonata a sé stessa se non ci fosse un minimo di interesse da parte della popolazione come quello per la conservazione dei rustici).

E. 6.1.2

La scheda 8.5 stabilisce in seguito come viene attuato il coordinamento a livello cantonale, elencando in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Essa sancisce innanzitutto il criterio di base (1a) secondo cui il territorio cantonale per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. La scheda elenca poi i criteri di esclusione (1b), specificando che per una messa in protezione, non entrano in linea di conto il bosco secondo la legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale e, infine, le aree soggette a forti pericoli naturali accertati. Stante la necessità di proteggere un territorio che travalica i confini dei singoli Comuni, il Cantone è chiamato a svolgere un ruolo di coordinamento tra i piani regolatori, ai fini di ottenere un quadro paesaggistico coerente con i principi che informano la pianificazione direttrice. Quali strumenti entrano in linea di conto il piano comprensoriale, l'elaborazione di sottoschede per unità geografiche specifiche, la pianificazione intercomunale e il piano di utilizzazione cantonale.

E. 6.1.3

In seguito la citata scheda stabilisce anche come devono procedere i Comuni. Questi devono dapprima approntare gli elementi conoscitivi di base che servono per preparare la decisione sulla protezione: - definiscono il territorio che non può entrare in linea di conto

(come il bosco, le superfici SAC, le zone di pericolo; le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale); - allestiscono l'inventario IEFZE; - raccolgono le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio (attività agricola, selvicoltura ecc.); - individuano gli elementi naturali; - definiscono eventuali elementi storici e culturali specifici della zona; - rilevano le infrastrutture e i servizi esistenti. Sulla scorta di tali elementi conoscitivi di base, i Comuni: - decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso di questa scheda e ne delimitano - nel caso - il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco; - decidono quali edifici, compresi all'interno di questo perimetro, proteggere; - indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo; - definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio; - definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

E. 7.1

L'art. 75 cpv. 3 LALPT affida al piano regolatore - dunque ai Comuni - il compito di designare in particolare, all'interno dei paesaggi secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, i rustici meritevoli di conservazione. Per rustici s'intendono quegli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all'edilizia rurale tradizionale (art. 29 prima frase del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio; RLALPT; BU 1991, pag. 48). Tale regolamentazione è oggi ripresa agli art. 70 cpv. 2 e 3 LST, rispettivamente 85 cpv. 4 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.101). Competenza comunale che, come ha avuto modo di considerare di recente il Tribunale, non è venuta meno con l'adozione del PUC-PEIP (STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019 consid. 4).

E. 7.2

L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato e approvato seguendo la procedura di variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2, 75 cpv. 3 LALPT, ora art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 LST). Stando alle indicazioni della scheda 8.5 e del rapporto d'esame relativo alla sua approvazione del 14 novembre 2001, questi inventari costituiscono un'eccellente base per le ulteriori decisioni. In particolare, la scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa cernita occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, puramente indicativa nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nei paesaggi protetti. L'inventario serve, quindi, in primo luogo quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori della zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal Dipartimento del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (pro multis : STA 90.2007.118/122 del 28 febbraio 2008 con riferimenti).

E. 7.3

Gli edifici sono suddivisi negli inventari IEFZE secondo le seguenti categorie: 1. Edifici meritevoli di conservazione a) Edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è

ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un insieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali; c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione; d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.

2. Edifici diroccati non ricostruibili Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione.

3. Edifici rustici già trasformati Edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali.

4. Altri edifici rilevati Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. Censure di carattere generale

E. 8.1

RI 1, pur avendo ridotto l'oggetto del litigio solamente a determinati comparti e non contestando più le NAPUC a seguito della variante del 28 giugno 2012, ha comunque mantenuto una serie di critiche di carattere generale sul metodo con cui l'Autorità cantonale ha definito i paesaggi degni di protezione. Secondo RI 1 il PUC-PEIP non rispetta sufficientemente il principio della separazione della zona edificabile dalla zona non edificabile. In violazione di quanto previsto dall'art. 47 cpv. 1 OPT, norma che concretizza l'obbligo di ponderare gli interessi previsto all'art. 3 cpv. 2 OPT, né il rapporto di pianificazione né il messaggio governativo spiegherebbero sufficientemente le scelte fatte in relazione a ciascun comparto. Trattandosi di una pianificazione innovativa, potenzialmente in conflitto con il diritto federale e in particolare con il citato principio, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto fornire al Gran Consiglio, autorità preposta all'adozione del piano, un rapporto particolarmente approfondito, ciò che non ha fatto. Tale importante carenza avrebbe comportato la definizione di vasti comparti (oltre 600 km²), senza un esame puntuale delle loro qualità paesaggistiche e dell'esistenza di un'unità degna di protezione fra edifici e paesaggi. L'art. 39 cpv. 2 OPT e il piano direttore richiederebbero una delimitazione restrittiva dei paesaggi, sulla base di una ponderazione alla luce degli elementi conoscitivi di base, che il Cantone non avrebbe raccolto o comunque né considerato né applicato. Il perimetro, prosegue il ricorrente, è troppo ampio anche in relazione alla gestione e al controllo delle attività edilizie al suo interno nonché al raggiungimento degli obblighi e obiettivi del PUC (salvaguardia del perimetro con le sue qualità, soprattutto l'impedimento di un ulteriore imboschimento). La delimitazione di paesaggi protetti non dovrebbe nemmeno pregiudicare il mantenimento di superfici sufficienti per eventuali bisogni di quelle utilizzazioni del suolo che si svolgono fuori della zona edificabile (agricoltura, urbanizzazione, svago ecc.). Secondo l'insorgente la questione degli inventari è particolarmente problematica. Intanto, questi non sarebbero nemmeno ancora stati adottati da tutti i Comuni. In secondo luogo essi terrebbero conto

principalmente (se non esclusivamente) delle qualità dell'edificio, senza considerarne il contesto e quindi chinarsi sul quesito fondamentale dell'esistenza di un'unità degna di protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT. Il Cantone avrebbe poi omesso di effettuare la seconda scelta, come prevede il piano direttore: si sarebbe limitato a conferire carattere costitutivo agli inventari, senza ponderare gli interessi (art. 3 OPT), ciò che non sarebbe possibile fare ora poiché gli inventari non sono in quanto tali oggetto della procedura. RI 1 rileva poi come il controllo di un'area così ampia, spesso montagnosa, discosta e di difficile accesso è estremamente difficoltoso, se non impossibile. La sporadicità e inefficacia degli interventi delle autorità preposte alla polizia edilizia dimostrerebbe il sovradimensionamento del piano. Infine, il ricorrente sostiene che l'inserimento di un'area nel PUC-PEIP nemmeno ne consente il recupero, giacché l'apparato normativo non lo permetterebbe.

E. 8.2

La Divisione spiega il processo che ha condotto alla definizione dei comprensori, sostenendo che il pianificatore ha comunque già applicato in maniera incisiva i criteri di esclusione enunciati nella scheda del PD, demandando solo alla fase della domanda di costruzione la loro verifica puntuale. Inoltre, ha rafforzato i criteri di delimitazione. In merito al concetto di degno di protezione secondo l'art. 39 OPT la Divisione - richiamandosi alla pubblicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, *Il paesaggio tra passato e futuro*, Berna 1998, pag. 28 seg. - ritiene che esso si riferisca a quel paesaggio che presenta indubbiamente dei valori tali da giustificare la tutela, senza per questo dover necessariamente manifestare dei valori di eccezionalità ed essere assolutamente intatto. Questi ultimi apparterrebbero piuttosto al concetto di particolarmente degno di protezione, insieme all'unicità, all'insostituibilità, alla rarità o alla rappresentatività delle caratteristiche del paesaggio (cfr. risposta della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, pag. 11). Premesso che la scarsa qualità del patrimonio costruito ha già condotto all'esclusione di un buon numero di aree, essa specifica che nei casi limite il Cantone ha dato maggior peso al potenziale di riqualifica promosso dal PUC-PEIP in consonanza con la scheda del piano direttore. Seppur diversi da quelli adottati dalla Confederazione, i criteri utilizzati dal Cantone non avrebbero certo minor valore. Esso ha inteso la tutela come non limitata alla conservazione e alla salvaguardia ma anche nell'ottica di uno sviluppo compatibile col paesaggio. Si tratta dunque di un concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, la cui trasformazione e riqualifica potrebbe essere controllata in maniera efficace ed effettiva se inserito nel perimetro del PUC-PEIP. Quanto alla valutazione tecnica commissionata dal RI 1 alla _____ di _____, la Divisione sottolinea che essa si diparte da criteri troppo rigidi e mal applicabili alla realtà cantonale. Tale metodo scientifico sarebbe stato messo in pratica pedissequamente, senza la necessaria approfondita conoscenza del territorio. S'impone, invece, un approccio di tipo poliedrico, che abbracci aspetti scientifici e valutazioni empiriche, ciò che spetta ai Cantoni come stabilito dall'art. 75 cpv. 1 Cost. e non può essere delegato ad altre autorità sulla base di studi ad hoc. A torto questo studio parla di paesaggio compromesso o paesaggio pregiudicato, termini che implicitamente esprimono un giudizio di valore; più corretto sarebbe parlare di paesaggi trasformati, che non possono essere giudicati solo in modo asettico, ma la cui definizione non può prescindere anche dalla percezione, ovvero dalle emozioni che suscita nel singolo. La Divisione, infine, sottolinea come la prossimità della zona edificabile o la presenza di infrastrutture moderne andrebbero contestualizzate. Per quanto riguarda le zone edificabili, essa sottolinea l'importanza del contorno degli abitati,

che creano una fascia di distacco tra l'edificato e il bosco e presentano spesso valori come vigne, muri a secco, percorsi. Quanto alle infrastrutture moderne (in special modo gli edifici agricoli) si tratta di una semplice sovrapposizione di elementi nell'ottica dinamica del paesaggio, che non pregiudica il valore di paesaggio tradizionale.

E. 9

Per valutare la correttezza dell'operato delle Autorità cantonali, è necessario innanzitutto ripercorrere nel dettaglio l'iter che ha condotto all'elaborazione del PUC-PEIP.

E. 9.1

Conseguita il 30 gennaio 2002, l'approvazione della scheda 8.5, il 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha istituito la Commissione per la sua applicazione, affidandole il compito di approfondire i criteri di base per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione, di predisporre le basi pianificatorie per l'inserimento formale dei paesaggi protetti nei piani di utilizzazione e di verificare le direttive per gli IEFZE. Essa, svolto un lavoro d'indagine del complesso del paesaggio cantonale, ha precisato i criteri per l'individuazione specifica dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione (criteri d'inclusione), i quali oltre a rispettare il criterio di base (rapporto di pianificazione, allegato 1): - sono caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da ampie superfici pascolive alpestri (legate alla transumanza stagionale); - sono valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati, testimonianza di un'arte edilizia minore ma di grande dignità; - costituiscono una ricchezza culturale con carattere di unicità; - contengono un patrimonio edilizio determinante per la sua funzione paesaggistica e per la conservazione della sua specificità; - necessitano della trasformazione del patrimonio edilizio che vi si trova quale condizione per garantire la presenza dell'uomo e quindi per evitare il loro degrado e il loro abbandono. Definite (secondo l'orografia e l'appartenenza a contesti territoriali univoci per specificità e vocazioni predominanti) 22 unità territoriali chiaramente identificabili (comprensori), la Commissione ne ha individuato tre tipologie (Rapporto di pianificazione, pag. 21 e allegato 3): 1. comprensori che, nel loro complesso e sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, possono essere già considerati paesaggi degni di protezione ai sensi della Scheda 8.5; 2. comprensori che contengono in modo evidente, ma circoscritto, aree che soddisfano i criteri della Scheda 8.5; 3. comprensori nei quali non emerge in modo chiaro l'esistenza di un patrimonio edilizio rurale tradizionale diffuso e determinante per la sua funzione paesaggistica.

E. 9.2

La Commissione ha quindi affidato a un Gruppo di lavoro interdisciplinare esterno l'analisi approfondita dei comprensori delle categorie 2 e 3 appena elencate (cfr. anche l'allegato 4 riportato più sotto), chiedendogli di allestire, in particolare, adeguate rappresentazioni cartografiche con la sintesi delle singole analisi comprensoriali e una proposta di delimitazione delle aree territoriali che adempiono ai criteri d'attribuzione precisati dalla Commissione (cfr. Allegato 4, qui sotto). Il rapporto di pianificazione spiega nel dettaglio il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro interdisciplinare (pag. 22): Quale compito preliminare del Gruppo di lavoro, il capitolato ha previsto la raccolta e l'organizzazione dei dati necessari allo studio, da cui elaborare delle schede di descrizione territoriale dei singoli comprensori, in particolare delle loro caratteristiche naturali, antropiche e storiche, così come delle componenti evocative e percettive e delle tendenze evolutive. In seguito, al Gruppo di lavoro è stato richiesto il rilievo dei comprensori d'approfondimento e, dopo

valutazione del risultato, la successiva delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione all'interno dei medesimi. (...) Affinato il metodo sulla base di un comprensorio campione, il Gruppo di lavoro interdisciplinare lo ha applicato all'insieme del territorio, descrivendo anche quei comprensori che la Commissione non aveva ritenuto necessario approfondire. Prosegue il rapporto: Il compito principale del rilievo è consistito in una lettura territoriale dettagliata, avvenuta laddove la ricerca dei paesaggi o del loro limite necessitava di un'indagine approfondita. In questa fascia, il territorio è stato suddiviso nelle seguenti tipologie di paesaggio: - territorio prevalentemente insediato; - territorio prevalentemente agricolo; - territorio prevalentemente boschivo (comprensivo di radure); - territorio a carattere fluviale e dei laghi; - territorio aperto oltre il limite del bosco; - territorio al di sopra della quota di 2000 m s.l.m.; - altri territori. I risultati della lettura territoriale, che è stata effettuata in questa fase senza tener conto dei criteri d'esclusione della Scheda 8.5, si possono leggere per tutti i comprensori oggetto d'indagine (...) negli elaborati grafici del PUC-PEIP posti in consultazione nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione pubblica prevista dall'art. 46 LALPT. Essa è inoltre riassunta nell'Allegato 5. Sempre in merito all'indagine territoriale svolta, il rapporto quindi conclude che: In seguito ai risultati emersi dalla lettura territoriale, dalla descrizione dei comprensori e in applicazione dei criteri definiti dalla scheda 8.5 del PD, è stato delimitato il territorio che corrisponde alla definizione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Questa delimitazione è avvenuta per gradi, con un rapporto stretto tra Commissione e Gruppo di lavoro per l'affinamento progressivo dei criteri di delimitazione.

E. 9.3

Queste fasi preliminari hanno quindi, da un lato, permesso l'affinamento dei criteri d'indagine territoriale e, dall'altro, approntato una cartografia dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione per l'intero territorio cantonale.

E. 10.1

Per il consolidamento pianificatorio l'Autorità cantonale ha optato per lo strumento del piano di utilizzazione cantonale (PUC). Essenzialmente per due motivi. Il primo, di natura strettamente pianificatoria, è quello di permettere di delimitare il paesaggio in modo uniforme sull'intero territorio cantonale, senza interruzione in corrispondenza dei confini comunali. Il secondo motivo, fondato su ragioni di opportunità, è da ricercare nella volontà di disporre in tempi relativamente brevi dell'anello giuridico mancante per permettere l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT, scaricando di quest'onere i Comuni. Per ragioni di uniformità e per garantire la piena compatibilità con il diritto federale, il PUC riunisce a livello cantonale anche l'impianto normativo edilizio in materia di rustici. In un primo momento, dato che il paesaggio era già tutelato dalla legislazione federale, cantonale e dai piani regolatori comunali, il legislatore ha rinunciato a porre sotto protezione l'insieme del paesaggio delimitato, ponendo l'accento sulla salvaguardia del territorio direttamente adiacente agli edifici, fissando norme di attuazione per gli interventi ammissibili nell'area esterna di pertinenza del rustico e per la sua gestione. In seguito, con le citate modifiche delle NAPUC del 28 giugno 2012, la protezione del paesaggio è stata rafforzata, sottolineando la portata generale degli effetti del piano all'interno dei comprensori protetti.

E. 10.2

Come visto, la scelta di far capo al piano di utilizzazione cantonale quale strumento di coordinamento tra i singoli piani regolatori comunali è esplicitamente prevista dal piano

direttore. Il Gran Consiglio, seguendo quanto proposto dal Governo, ha inoltre deciso di delimitare direttamente il perimetro del paesaggio, sostituendosi così nel compito che la pianificazione direttrice affida, in linea di principio, ai Comuni. L'art. 5.1 NAPUC, che si riferisce ai rapporti con i piani regolatori comunali e gli ordinamenti pianificatori cantonali, prevede infatti che il PUC si sovrappone a questi, disciplinando esclusivamente gli aspetti settoriali legati alla messa in atto dei contenuti della scheda 8.5 del PD, segnatamente la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Nonostante la redazione non proprio cristallina della norma, dall'art. 5.3 NAPUC è comunque possibile dedurre che laddove il piano invade la zona edificabile stabilita secondo l'art. 15 LPT esso non esplica effetti: qui valgono - negli intenti del legislatore - le disposizioni del piano regolatore comunale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 31).

E. 10.3

In una prima fase la delimitazione dei paesaggi in parola è avvenuta unicamente in applicazione del criterio di base, senza considerare quelli di esclusione. Secondo il rapporto di pianificazione (pag. 24) i motivi di quella scelta erano tre: - stabilire giuridicamente il bosco, le zone di pericolo, le SAC e le aree d'interesse pubblico su quasi tutto il territorio cantonale avrebbe comportato un grande dispendio e procrastinato l'entrata in vigore del piano; - il riconoscimento giuridico di queste componenti non è necessario ai fini della lettura del paesaggio nel suo insieme, ciò dovendo avvenire sulla base delle loro qualità percettibili; - infine, si tratta di superfici non stabili nel tempo, soggette a frequenti cambiamenti, ciò che comporterebbe un continuo adattamento del piano per adeguare la delimitazione dei paesaggi. La proposta di delimitazione così elaborata (cfr. sotto, allegato 6) è stata posta in consultazione per informazione e partecipazione pubblica dal 29 maggio al 28 giugno 2006. Esempio di scheda pubblicata:

E. 10.4

Terminata la fase di consultazione, il Dipartimento del territorio ha elaborato la versione definitiva del PUC-PEIP all'indirizzo del Consiglio di Stato per l'adozione. Tenendo conto delle osservazioni pervenute, in particolare di quelle del RI 1, l'Autorità cantonale ha ristretto i perimetri, da un lato applicando con maggiore severità i criteri di delimitazione, dall'altro individuando ampi comparti toccati in maniera importante dai criteri di esclusione, scartandoli laddove questi risultavano prevalenti e la modifica non comportava una frammentazione dell'unità territoriale considerata. Il rapporto di pianificazione spiega poi che (pag. 28): [P]ur essendo stati considerati in ampia misura nella stesura definitiva del PUC-PEIP, i criteri d'esclusione devono essere verificati al momento della domanda di costruzione, distinguendo la distinzione della lettura paesaggistica del territorio da quella prettamente legale. La procedura dell'autorizzazione edilizia è dunque lo strumento giuridico che accerta se la protezione istituita dal PUC-PEIP, e di riflesso la possibilità di cambiamento di destinazione, sia inibita dalla sussistenza di un criterio di esclusione. (...) [L'appartenenza di un edificio ad un paesaggio delimitato dal PUC-PEIP non significa direttamente la possibilità di cambiare destinazione, ma indica che l'edificio è solo potenzialmente trasformabile. (...) [Con la procedura di autorizzazione edilizia] si verifica il rispetto di tutte le condizioni poste dall'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT e, eventualmente, delle disposizioni restrittive previste dai Comuni.

E. 10.5

Con risoluzione del 26 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato il PUC-PEIP.

E. 11

Il Governo ha quindi trasmesso il piano accompagnato dal messaggio citato in narrativa al Parlamento. La Commissione speciale per la pianificazione del territorio si è quindi chinata sulla tematica, rendendo il 27 aprile 2010 il proprio Rapporto (n. 6224 R).

E. 11.1

La Commissione non si è limitata a prendere atto delle valutazioni contenute nel progetto di piano trasmessogli, ma ha formato al suo interno una sottocommissione che (Rapporto cit., pag. 138): ha dapprima allestito un resoconto della consultazione del 2006, poi ha verificato i criteri di delimitazione dei paesaggi e le loro conseguenze pratiche (...) quindi ha proceduto ad un'analisi più ampia della situazione (...). La sottocommissione e altri membri della commissione hanno pure proceduto a dei sopralluoghi in Valle Leventina, in particolare nei Comuni di Dalpe, Prato Leventina e Quinto (Piora/Cadagno). Queste visite hanno dato lo spunto per un approfondimento della politica cantonale del paesaggio e le opzioni di sviluppo del paesaggio del Progetto territoriale Svizzera. (...) Per una valutazione degli aspetti economici (...) sono stati contattati la Sezione della promozione economica e l'Ufficio statistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

E. 11.2

Per quanto concerne i criteri per la delimitazione dei paesaggi, il Rapporto spiega nel dettaglio quanto fatto dal Governo sino a quel momento (pag. 125 segg.): a) Bosco La scheda 8.5 indica che i paesaggi degni di protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti. In certe parti impervie del territorio cantonale, l'alternanza tra foreste e spazi aperti non c'è mai stata; in altre zone, il progressivo abbandono dei pascoli ha causato una forte estensione del bosco, che ha cancellato quasi tutte le radure. Per questi motivi, con il riesame dei paesaggi, diversi comparti caratterizzati da un bosco fitto senza radure sono stati esclusi dal PUC. Si tratta ad esempio di aree come la sponda destra della Valle Vergelletto, la Valle di Arbedo, il versante destro tra Ambrì e Rodi o anche di superfici più limitate. b) Territorio aperto oltre i monti e i maggenghi Il progetto di PUC del 2006 riportava quasi sistematicamente la quota di 2000 m s.l.m. quale limite superiore dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Con il riesame dei paesaggi sono stati considerati più attentamente i monti e i maggenghi; il limite superiore è ora sovente tracciato appena sopra questi insediamenti. Restano di conseguenza escluse molte zone aperte impervie e prive di rustici e anche parecchi alpeggi in cui l'attività agricola è ancora ben presente e deve avere la priorità. Ad esempio in Valle Bedretto, Valle Carassina (Blenio), Val Vogornesso (Sonogno). c) Zone di pericolo naturale Nel riesame dei paesaggi, alcune zone di pericolo di una certa dimensione già consolidate con i piani previsti dalla legge sui territori soggetti a pericoli naturali sono state escluse dai perimetri del PUC, in particolare le principali zone valangarie di Airolo. La maggior parte dei pericoli naturali dovrà comunque essere considerata nell'ambito della procedura edilizia, anche perché i piani delle zone di pericolo si concentrano soprattutto sulle zone edificabili. d) Attrezzature, impianti o funzioni d'interesse superiore La scheda 8.5 esclude dai paesaggi con edifici e impianti protetti le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale. In particolare sono state escluse le piazze d'armi di Airolo, del Monte Ceneri e di Isonne e le zone sciistiche di Pescium (Airolo) e Carì. e) Aree agricole Con l'esclusione delle superfici per l'avvicendamento culturale (SAC), una buona parte del territorio di fondovalle fino a 500-600 m s.l.m. risulta già automaticamente escluso dai paesaggi con edifici e impianti protetti. Già con il progetto del 2006 erano state escluse anche altre

importanti aree agricole come la campagna di Dalpe e Prato Leventina, il Pian Castro (Acquarossa) e il fondovalle della Tresa (Monteggio). f) Aree a contatto con gli agglomerati urbani I paesaggi con edifici e impianti protetti a contatto con le zone edificabili sono già percettibilmente limitati dall'esclusione delle aree agricole più importanti. Il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile impone però altre selezioni negli agglomerati urbani, in particolare nelle zone collinari. Il progetto di PUC del 2006 escludeva già dai paesaggi del PUC la collina tra Bioggio e Cademario, la Collina d'Oro, la fascia pedemontana tra Gudo e Gordola, le zone di Artore, Daro (Bellinzona) e Paudo (Giubiasco). Con il riesame dei paesaggi sono state precisate queste aree e sono state escluse anche le fasce collinari tra Bioggio e Caslano e tra Orselina e Tenero. g) Aree paesaggisticamente già compromesse Dai paesaggi con edifici e impianti protetti sono stati esclusi insediamenti che a causa delle numerose trasformazioni hanno perso le loro caratteristiche paesaggistiche. Si tratta ad esempio di Mornera (Montecarasso) - parzialmente incluso in zona edificabile, e già escluso nel progetto del 2006 - dei Monti di Fosano, di Piazzogna, di Vairano e di Gerra (Gambarogno), di alcuni monti di Brissago, dei Monti di Paudo (Bellinzona). h) Assenza di edifici degni di protezione In alcuni casi, il riesame dei paesaggi ha portato all'esclusione dal PUC di comparti caratterizzati da un numero molto limitato o dalla totale assenza di edifici degni di protezione. Si tratta ad esempio del Monte San Giorgio e dell'Arbostora, il cui valore paesaggistico non è legato ai pochi edifici rilevati.

E. 11.3

Il Rapporto affronta poi in modo approfondito la questione del paesaggio e delle tensioni esistenti tra una visione statica, che cerca di fissare un quadro materialmente e giuridicamente inequivocabile della situazione, e una realtà dinamica, che sovente evolve in modo autonomo. La Commissione si china quindi dapprima sulla politica cantonale del paesaggio, poi sullo studio elaborato dall'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) in vista dell'elaborazione del Progetto territoriale Svizzera, nel frattempo giunto a compimento, e che si configura come base di riferimento e aiuto decisionale, non vincolante, per le attività d'incidenza territoriale di tutti i tre livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni (cfr. www.progetto-territoriale-svizzera.ch). In merito alla politica cantonale essa spiega in particolare che (p.to 5.2., pag. 130): Sul fondovalle e nella fascia collinare i maggiori rischi sono legati al perdurare della pressione insediativa e alla tendenza a occupare ulteriori spazi liberi. Per la fascia montana e alpina i rischi sono invece: - la tendenza all'abbandono del territorio agricolo, con conseguente aumento dell'uniformità paesaggistica; - la scomparsa di ambienti di rilevanza naturalistica, come i prati e i pascoli magri; - la perdita ulteriore di tipologie di paesaggio legate al passato contadino, come i paesaggi terrazzati; - la banalizzazione del patrimonio costruito, in particolare per quanto riguarda i nuclei storici, i rustici e i loro paesaggi. Per conservare gli spazi aperti nel territorio montano e alpino la scheda P1 del Piano direttore indica tre indirizzi: - un sostegno all'agricoltura di montagna; - la definizione, attraverso i progetti di paesaggio, di zone prioritarie di mantenimento degli spazi aperti; - la gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie. Quindi, per la conservazione degli spazi aperti nel territorio montano alpino, la Commissione sottolinea l'importanza determinante della gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie (p.to 5.4, pag. 131). Di fronte alla richiesta del RI 1 di restringere ulteriormente i perimetri del PUC ritiene che ciò non garantirebbe un risultato migliore e non sarebbe compresa né dalla

popolazione locale né da molti forestieri , essendo più importante per il risultato finale le norme di attuazione del PUC. Per quanto concerne, invece, il citato studio del WSL, la Commissione ha valutato le varie opzioni a disposizione.

E. 11.4

Da ultimo la Commissione si è chinata sulla valenza economica del ritorno dell'uomo sul territorio periferico abbandonato, sottolineando l'indotto generato dal recupero della sostanza edilizia storica, che va al di là dei lavori necessari alla loro ristrutturazione (p.to 7, pag. 135 segg.). Salvaguardando la specificità e il pregio di questi territori, si favorirebbe in particolare l'attività turistica, pilastro essenziale della fragile economia dei territori rurali e montani ticinesi, anche in riferimento alla residenza secondaria. Ciò comporterebbe una serie di ripercussioni positive sul piano anche sociale e non da ultimo dello sviluppo di una forma di turismo sostenibile , ove l'offerta di alloggio turistico si basa prevalentemente sulla salvaguardia e il recupero del patrimonio costruito esistente, anche al di fuori della zona edificabile. Le iniziative poste in essere in relazione all'utilizzazione turistica dei rustici fornirebbero un'ulteriore garanzia per la corretta gestione e trasformazione della sostanza edificata tradizionale, poiché presuppongono esigenze di qualità e di autenticità del suo pregio, originale e tipico.

E. 11.5

Il Rapporto conclude condividendo quanto fatto dal Consiglio di Stato, ritenuto compatibile col diritto federale, coerente con la politica cantonale di promozione del paesaggio e con gli indirizzi del progetto territoriale della Confederazione (p.to 8, pag. 138 segg.).

E. 11.6

Anche il Gran Consiglio ha condiviso il lavoro svolto dall'Autorità cantonale, con un'accresciuta volontà di gestire attivamente il territorio protetto. Il deputato Luca Beretta Piccoli , correlatore con il collega Lorenzo Orsi , ha avuto modo di illustrare nuovamente quanto fatto dalla Commissione (RVGC, Anno parlamentare 2009-2010, vol.10, pag. 71 segg., 88): In seguito abbiamo tentato di rafforzare il messaggio governativo, forse troppo concentrato sugli aspetti storici, sociali e culturali, sviluppando in particolare: 1. il tema del paesaggio, appena esposto dal collega Lorenzo Orsi; 2. l'aspetto delle valenze economiche degli edifici meritevoli di protezione per le regioni periferiche, molto ben ripreso da Marco Marcozzi nel suo intervento. Abbiamo inoltre: - verificato la legittimità dei perimetri (comprendenti circa 11 mila rustici ancora da riattare), contestati dall'autorità federale, cercando di giustificarne l'estensione; - operato una corretta ponderazione degli interessi a cui deve rispondere il PUC-PEIP; - dato un forte segnale affinché si prenda atto che questa situazione di insicurezza giuridica non può più continuare. Si tratta di definire, con l'ultimo tassello mancante, il quadro giuridico e pianificatorio volto a consentire la conservazione e la valorizzazione dei rustici nel pieno rispetto della legislazione federale e della scheda P3 del PD (particolarmente restrittiva, come richiesto da Berna); - applicato le norme di attuazione del PUC-PEIP, al fine di creare una piattaforma di discussione con le autorità federali. Il PUC-PEIP ha quindi raccolto pressoché l'unanimità dei consensi dei deputati presenti (73 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni).

E. 12

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che le critiche di ordine generale mosse dal RI 1 debbano essere respinte, non senza osservare una certa incoerenza nella richiesta di considerare contrario al diritto e alle indicazioni del piano direttore il modo di procedere

seguito dal Cantone, mettendo in discussione la pianificazione in quanto tale anche se solamente in relazione ai comparti rimasti contestati. Infatti, la procedura era stata a suo tempo sospesa su richiesta del ricorrente stesso, il quale aveva indicato che era sua intenzione sostenere le autorità ticinesi nel loro impegno per l'attuazione conforme alla legislazione federale del PUC PEIP e che l'impugnativa non aveva quale scopo primario di ottenere l'annullamento del piano. Ora, se veramente RI 1 riteneva, invece, che quanto messo in atto dal pianificatore cantonale presentasse difetti metodologici di gravità tale da giustificare l'accoglimento in limine del ricorso senza nemmeno entrare nel merito di ogni singolo comparto contestato, questo Tribunale fatica a comprendere per quale motivo esso si sia limitato in un secondo tempo a chiedere l'annullamento parziale del piano e solo in relazione a alcuni settori, dopo una lunga e dispendiosa istruttoria, riproponendo per di più le medesime critiche di principio sollevate nel ricorso. Da notare che già con il cosiddetto complemento al ricorso del 24 luglio 2013 RI 1 era entrato nel merito della necessità di escludere solo determinati comparti, producendo lo studio dell'ottobre 2012 e indicando inoltre che (pag. 2): le discussioni tra le Autorità federali e cantonali sono state proficue. Sulla base degli accordi presi, il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio (n. 6495, del 4 maggio 2011) mediante il quale è stato richiesto un credito quadro di CHF 3'200'000 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio. Nel messaggio inoltre è stata proposta la modifica, nel senso auspicato dall'USTE [ARE], di diverse norme di attuazione del PUC PEIP. Il parlamento ha approvato il messaggio (con alcune modifiche) il 28 giugno 2012. Ora, tuttavia e come già detto, il procedere del RI 1 non integra comunque sia gli estremi di un agire contrario alla buona fede, come alcuni resistenti pretendono.

E. 12.1

Il lavoro svolto dalle autorità cantonali permette innanzitutto di considerare a sufficienza il principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile.

E. 12.1.1

In termini assoluti l'estensione dei perimetri protetti non conduce di per sé a ritenere una violazione del citato principio. La questione non può essere valutata sotto il mero profilo quantitativo, determinante essendo invece le reali qualità del territorio protetto; il fatto che il numero dei rustici potenzialmente interessati sia elevato nulla muta al riguardo. Né la legge né l'ordinanza pongono limiti quantitativi precisi. Certo, si tratta pur sempre di porre le basi per un'autorizzazione edilizia eccezionale. Ora, secondo i dati del rapporto dell'Osservatorio dello sviluppo territoriale del 2007 relativo agli insediamenti (<https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ost-ti/osservatorio-dello-sviluppo-territoriale/>) la superficie complessiva cantonale al netto dei laghi è di 2'741.71 km². Basandosi sul dato indicato nel rapporto dell'ottobre 2012 secondo cui il PUC-PEIP avrebbe una superficie complessiva di 630 km² (642.5 km² secondo il complemento al ricorso del 24 luglio 2013) con una buona approssimazione si può dire che il PUC concerne circa il 23% del territorio cantonale. Si tratta di una superficie senz'altro rilevante, ma che da sola non permette ancora di scalfire il carattere di eccezionalità delle potenziali licenze edilizie che potrebbero essere rilasciate. Tant'è che la riduzione postulata dal ricorrente ai fini di rendere conforme il piano al diritto (circa 69.4 km² secondo il complemento del 24 luglio 2013, poi ulteriormente ridotto con la replica) è suppergiù l'11% di quella ricompresa nel perimetro del PUC-PEIP, vale a dire all'incirca il 2.5% di quella del territorio cantonale.

E. 12.1.2.1

Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve del RI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi. Si tratta, in definitiva, di favorire una gestione ragionevole e condivisa di una parte del territorio cantonale ove sono salde radici storiche e culturali molto sentite dalla popolazione, non solo di quella residente.

E. 12.1.2.2

A scanso di equivoci, come del resto verrà spiegato diffusamente in seguito, l'aspetto relativo alla polizia delle costruzioni e alla legalità degli interventi edilizi non è privo di portata. Al contrario: laddove la situazione fosse sfuggita di mano, molto spesso si possono costatare interventi non compatibili con lo spirito della pianificazione in parola e che conducono e hanno condotto all'esclusione di un paesaggio dal perimetro del PUC-PEIP. Inoltre, le informazioni esatte dal RI 1 possono essere necessarie nell'ottica di un reale recupero di paesaggi che hanno perso le qualità per essere considerati degni di protezione. Ciò che, come si vedrà in seguito, comunque non è possibile fare sulla base del piano adottato.

E. 12.2

Pure a torto RI 1 sostiene che le autorità di pianificazione, Governo e Parlamento, abbiano ommesso di ponderare gli interessi, rispettivamente che nemmeno avessero a disposizione gli elementi di base previsti dal piano direttore per poterlo fare. Il lavoro svolto dall'Esecutivo, prima, e dal Parlamento, poi, per il tramite di una propria Commissione, riportato in precedenza, testimonia tutto sommato il contrario. In particolare, pretendere che il pianificatore si dilungasse ad argomentare la necessità di includere ogni singolo comparto all'interno dei perimetri protetti è eccessivo, i motivi alla base delle scelte fatte essendo comunque sia sufficientemente noti. In nessun caso si può dunque ritenere che il Gran Consiglio abbia deciso senza una precisa cognizione di causa.

E. 12.3

Il fatto di procedere a una più precisa verifica dei criteri di esclusione al momento della presentazione della domanda di costruzione (art. 10.2 NAPUC) non permette di concludere che quanto previsto dal piano direttore non sia stato sufficientemente attuato. Pertinenti, del

resto, sono anche le motivazioni di ordine economico e pratico evocate dal pianificatore (cfr. supra, consid. 10.3). Determinante, inoltre, è il rispetto di questi criteri in relazione al rilascio delle licenze edilizie, ciò che questo modo di procedere permette di considerare. Non dev'essere dimenticato che l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT è volta a individuare i comparti in cui determinati edifici e impianti possono essere considerati di ubicazione vincolata, secondo l'art. 24 lett. a LPT. L'inclusione di un edificio nel perimetro del PUC-PEIP non ha, dunque, come effetto di renderlo conforme alla zona di situazione: un eventuale permesso di cambiamento di destinazione resta di carattere eccezionale. Pertanto, in ossequio all'art. 24 lett. b LPT, il rilascio della licenza può avvenire unicamente se non si oppongono interessi preponderanti. In altre parole, dev'essere operata una ponderazione globale degli interessi secondo l'art. 3 OPT, alla luce anche dei criteri d'esclusione previsti dalla pianificazione direttrice. Allo stadio attuale, la ponderazione degli interessi svolta dal Cantone per definire i paesaggi e gli edifici potenzialmente degni di protezione appare dunque tutto sommato sufficiente. Sapere se il risultato a cui è giunto il pianificatore sia corretto, è questione che viene affrontata nel seguito in relazione a ciascuna regione interessata.

E. 12.4

Da ultimo, nell'ambito dell'adozione del piano, come visto, sono stati anche considerati gli inventari IEFZE e, in ogni caso, la realtà del patrimonio edilizio rurale è stata valutata. Ciò emerge anche dalle precisazioni fornite dal rappresentante del Gran Consiglio nell'ambito dell'udienza del 25 agosto 2014 (relativa al settore 18): Il GC precisa che si sta discutendo l'ultimo passo di un iter durato circa 30 anni. Gli inventari fanno parte di un processo di sviluppo di competenza comunale ed alcuni di essi risalgono alla prima metà degli anni '90. Per avere uno stato di fatto aggiornato alla data odierna, vorrebbe dire rifare tutto e aggiornare tutti gli inventari (20 anni di lavoro). Gli inventari sono quindi stati presi quale dato acquisito dal Cantone. (...) L'avv. _____ chiede quale fosse la funzione dell'inventario nella preparazione del perimetro del PUC-PEIP e nella definizione dello stesso. Il GC precisa che gli inventari sono comunali, approvati dal CdS e al momento della stesura del PUC-PEIP ci si è concentrati principalmente sulle qualità paesaggistiche. I perimetri del 2006, dal profilo grafico, non davano conto degli edifici, facendo astrazione della sostanza costruita e basandosi principalmente sulle qualità paesaggistiche ad ampia scala. In seguito tale procedura è stata affinata. Nell'affinamento, grazie ad un supporto tecnico (GIS) si è riusciti ad avere una collocazione degli edifici sul territorio. Sono quindi stati fatti i due lavori in parallelo, da una parte i sopralluoghi e dall'altra il riporto degli edifici meritevoli su supporto informatico. Incrociando i perimetri definiti sul territorio e il dato degli edifici, è stato ottenuto il risultato attuale. Per poterlo aggiornare, si andrebbe incontro a spese insostenibili, e anche se lo si facesse, lo stesso non sarebbe comunque definitivo ma da rifare ogni "5 anni". Per questo motivo è stata trovata la soluzione di cui parlava il Giudice delegato relativa alla necessità delle foto attuali per poter ottenere una LE. Il GC precisa pure che le schede non sono state determinanti per il lavoro svolto, ma sono state degli strumenti utilizzati. La presenza della sostanza costruita è stata determinante nelle valutazioni che hanno portato alla stesura dei piani, ma la conoscenza della sostanza costruita non è riconducibile solo agli inventari comunali, bensì si compone anche dell'acquisizione dello stato di fatto sul terreno (sopralluoghi). (...) Il GC precisa che tale lavoro non è stato fatto in senso meccanico, ma implicitamente sì nella definizione del paesaggio meritevole. L'inventario ad oggi è uno strumento superato. Precisa pure che le aree viola sono degli affinamenti di un'area molto più estesa. Ribadisce il concetto che gli

inventari ci sono, ma che possono essere vetusti, tale aspetto può essere supplito dall'effettiva conoscenza del territorio e le due cose concorrono nella definizione degli edifici meritevoli. Le qualità paesaggistiche, la sostanza edilizia e le altre componenti contenute nella scheda, sono state considerate per ottenere il risultato finale di paesaggio meritevole di protezione. Che gli inventari non siano, in fondo, strettamente necessari ai fini della definizione dei comparti, lo conferma a ben vedere il ricorrente stesso laddove afferma (p. es. cfr. rapporto giustificativo 25 giugno 2013 relativo alla regione 15, settore E): Il Comune di Torricella-Taverne non sembra ancora disporre di un inventario degli edifici situati all'esterno del perimetro delle zone edificabili, ciò che impedirebbe il rilascio di permessi di costruzione ai sensi dell'art. 39 OPT, ma che non impedisce di esaminare le qualità del paesaggio da tutelare e quindi l'inserimento nel PUC-PEIP.

E. 13

Alla luce di quanto precede si può anche concludere che è a torto che alcuni resistenti (contraddicendosi laddove postulano comunque la reiezione del gravame) mettono in dubbio la legalità del PUC-PEIP. Intanto, nella misura in cui esso si prefigge di attuare quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 OPT, che - come detto - si fonda validamente sull'art. 24 LPT, esso risulta conforme al diritto federale. In secondo luogo, i motivi addotti dalle autorità di pianificazione per procedere con lo strumento del piano di utilizzazione cantonale (supra, consid. 10.1), peraltro come ipotizzato anche dalla pianificazione direttrice (supra, consid. 10.2) possono tutto sommato essere qui condivisi (art. 44 LALPT). Censure relative alla regione 14, Malcantone

E. 14

Il ricorrente chiede l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP dei seguenti dieci settori compresi nella regione 14, secondo la numerazione del RI 1: n. Denominazione Comuni 14-A Suino (Suvino)-Astano-Sessa Tresa/Astano/Curio 14-B Bedigliora-Beride-Biogno Bedigliora/Tresa 14-C Banco-Novaggio Bedigliora/Curio/Novaggio 14-D Curio Curio/Novaggio 14-E Iseo Bioggio 14-F Valleggi-Aranno Aranno/Bioggio 14-G Lisone Cademario 14-H Miglieglia Miglieglia 14-I Breno-Fescoggia Alto Malcantone/Miglieglia/Aranno/ Cademario 14-J Vezio Alto Malcantone Il 18 aprile 2021 i territori di Monteggio, Sessa e Croglione ricompresi nei settori 14-A e 14-B sono confluiti nel nuovo Comune di Tresa, che è subentrato nei diritti e negli obblighi dei comuni preesistenti (BU 2019, 432 segg.).

E. 14.1

Il motivo principale della richiesta di esclusione dal perimetro del PUC-PEIP, sostanzialmente comune a tutti i settori contestati, è la presenza dominante di costruzioni moderne o di edifici originariamente rustici, ma che sono stati pesantemente modificati. Quelli pregevoli e ancora integri, che potrebbero giustificare una protezione, sarebbero pochi o comunque minoritari; talvolta del tutto assenti. Problematici sarebbero anche la presenza o vicinanza delle zone edificabili nonché il contesto di appartenenza, caratterizzato da numerose costruzioni principali e accessorie, impianti vari (principalmente destinati allo svago, quali campi da tennis, campeggi, funivia ecc.), opere viarie e di vario genere, che avrebbero contribuito ad alterare il paesaggio, le cui caratteristiche tradizionali originarie, riconducibili alla civiltà contadina, sarebbero a questo punto scomparse. In alcuni casi i settori sarebbero poi prevalentemente boschivi. La ponderazione degli interessi porterebbe all'esclusione di queste zone dal PUC-PEIP, siccome non adempirebbero ai

requisiti dell'art. 39 cpv. 2 OPT e alle condizioni poste dalla scheda 8.5 del piano direttore cantonale.

E. 14.2

La perizia prodotta dalla Divisione con la risposta si esprime soltanto sulla località di Pian Caroggio, situata nel settore 14-I e attribuita alla tipologia E-Paesaggi agricoli fascia collinare/submontana. La qualità del paesaggio sarebbe data dall'estensione delle superfici aperte, in parte in forma di terrazzi; gli edifici risulterebbero distribuiti in modo sparso o a gruppi e le ampie superfici prative sarebbero strutturate da fasce boscate e singoli alberi che diversificherebbero ulteriormente il paesaggio (cfr. pag. 4 seg.). Il dettaglio della valutazione contenuta nella perizia sarà ripreso in relazione al singolo settore.

E. 14.3

Il 4 settembre 2014, il 21 ottobre 2014 e il 25 agosto 2015 il giudice delegato ha tenuto le udienze e visitato i luoghi delle contestazioni, documentandoli con numerose fotografie, acquisite agli atti.

E. 15

15.1. Come già visto in precedenza, a norma dell'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT edifici e paesaggio devono formare un'unità degna di protezione; essi, inoltre, sono tenuti a valorizzarsi reciprocamente, come prescrive il piano direttore. Quest'ultimo e le NAPUC pongono l'accento sulla valenza formale del paesaggio, in quanto testimonianza storica e ricchezza culturale con carattere di unicità, frutto dell'utilizzazione agricolo-forestale secolare legata, in particolare, alla transumanza stagionale e caratterizzata da un'edilizia rurale tradizionale. Ciò non significa che per essere ricompreso nel perimetro del PUC il paesaggio debba essere assolutamente intatto. Tuttavia, il suo carattere rurale, originale e storico, che ne giustifica la tutela, deve essere ben percettibile al punto da giustificare di derogare a titolo eccezionale al principio di separazione tra zona edificabile e inedificabile, permettendo così il cambiamento totale di destinazione. Indispensabile, dunque, è innanzitutto che la sostanza edilizia oggetto della tutela - ovvero edifici originali non ancora trasformati, rispettivamente trasformati compatibilmente con le qualità formali esatte dalle NAPUC - sia effettivamente presente nel comparto e che lo sia in modo ben riconoscibile, tale da determinarne chiaramente le caratteristiche. Del resto, come visto, già il pianificatore ha operato in questo senso, escludendo dal perimetro del PUC-PEIP quei territori ove non è stata riscontrata la presenza di edifici degni di protezione. Solo così è possibile considerare l'esistenza di una relazione sufficiente tra paesaggio ed edifici protetti. Non basta dunque - come vorrebbe invece la Divisione (risposta, pag. 11) - che nel quadro d'insieme gli elementi che costituiscono il carattere agricolo del paesaggio siano prevalenti. Deve trattarsi di testimonianze della civiltà agricola che il piano in esame, in applicazione del piano direttore, intende tutelare perché tipiche del paesaggio, non di ogni generico manufatto agricolo recente o comunque non riconducibile alla sostanza storica descritta dalla pianificazione direttrice e disciplinata dal PUC-PEIP. Inoltre, per poter rispettare i requisiti del diritto federale, il concetto giuridico indeterminato di degno di protezione dev'essere effettivamente inteso in maniera restrittiva, come suggerito dal RI 1 e dalla scheda 8.5. In caso contrario, la possibilità di cambiamento di destinazione in base all'art. 24 LPT e all'art. 39 cpv. 2 OPT non avrebbe più un carattere eccezionale, fondata su motivazioni di ordine oggettivo. Il concetto di ubicazione vincolata verrebbe esteso in modo incompatibile con la legislazione pianificatoria federale e cantonale. Nulla muta al riguardo

la differente terminologia in uso presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, riportata dalla Divisione nella risposta (loc. cit.).

E. 15.2

La Divisione - così come altri resistenti - critica quello che definisce l'approccio museale del RI 1, sottolineando come il pianificatore abbia operato invece secondo il concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, nell'ottica di una politica territoriale di recupero della sostanza storico-paesaggistica. Ora, lo stesso approccio fortemente conservativo nelle norme del piano in esame contraddice tale affermazione. Anche se il rapporto di pianificazione fa più volte cenno al recupero dei paesaggi, ciò non si è poi concretamente tradotto nell'approntamento di un apparato normativo confacente. Inoltre, per poter procedere alla riqualifica di un comparto deteriorato attraverso la sua inclusione nel perimetro del PUC-PEIP, il pianificatore avrebbe dovuto disporre di informazioni ben più circostanziate di quelle usate per l'allestimento del piano. La possibilità di eliminare gli elementi di disturbo dipende, infatti, da molteplici fattori, che in concreto non sono stati valutati. Perché una riqualifica nell'ottica di conformare il comparto alle severe esigenze del PUC-PEIP non sia semplicemente illusoria, finanche pretestuosa, occorre che gli elementi di disturbo vengano dapprima individuati con precisione; deve quindi essere esaminata la reale possibilità di apportare correttivi. Ciò dipende, innanzitutto, dalla conoscenza della legalità dell'intervento, dalla possibilità di procedere a una misura di ripristino, vuoi tramite decisione (che comporta una verifica, tra l'altro, della proporzionalità e dei termini di perenzione dell'azione di ripristino), vuoi su base volontaria, ciò che presuppone invece la conclusione di accordi vincolanti con i proprietari. Il semplice inserimento nel perimetro del PUC-PEIP non dà nessuna garanzia che il comparto venga effettivamente recuperato e, di riflesso, che i requisiti che ne giustificano la tutela siano mai, o comunque in un ragionevole tempo futuro, adempiuti. Non è manifestamente sufficiente quanto previsto dall'art. 13.3 NAPUC, che si limita a porre il principio secondo cui: Gli elementi architettonici deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, anche qualora ubicati nelle adiacenze di tali oggetti, devono essere rimossi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base alle presenti norme. Ciò vale in particolare anche per le opere di sistemazione esterna nelle adiacenze degli oggetti protetti. Tanto più che questa norma non permette d'intervenire nell'intero paesaggio ai fini di un suo recupero coerente, ma, al più, nelle sole adiacenze degli oggetti protetti. Ne discende che allo stadio attuale, laddove non è possibile già ora riconoscere un'unità degna di protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, il paesaggio dev'essere escluso dal perimetro del PUC-PEIP. Resta impregiudicata la possibilità del pianificatore di chinarsi nuovamente su questi territori, una volta eliminati gli elementi di disturbo o, eventualmente, sulla base di un progetto concreto e vincolante per il loro recupero.

E. 15.3

Il criterio base posto dalla pianificazione direttrice risulta adempiuto nella misura in cui tutti i settori in esame sono posti al di sotto del limite 2'000 m s.l.m. ed è possibile riscontrare ovunque l'alternanza tra foreste e spazi aperti e aree alpestri. Resta quindi da verificare se essi adempiono anche i requisiti qualitativi per essere ricompresi nel perimetro del piano, prestando particolare attenzione alla presenza di edifici rurali originali che devono valorizzarli, verifica che avviene in base a quanto appena spiegato. Oltre che alla documentazione agli atti, il Tribunale fa capo anche alle vedute aeree di Swisstopo www.map.geo.admin.ch/ e alle viste www.google.ch/maps (cfr. al riguardo STF

1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Quando non è altrimenti indicato, il numero della foto è quello del dossier settoriale prodotto dalRI 1.

E. 15.4

Nella misura in cui i resistenti avanzano argomenti che sono stati trattati e risolti nell'ambito dell'evasione delle censure di carattere generale avanzate dalRI 1, per economia di giudizio, si rinvia a quanto spiegato in precedenza.

E. 15.5

I Comuni il cui territorio è toccato dal ricorso non hanno presentato una risposta in relazione a questa regione.

E. 16

Settore 14-A, Suino (Suvino)-Astano-Sessa (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 6)

E. 16.1

Il settore 14-A comprende una vasta area a cavallo dei Comuni di Astano (porzione settentrionale) e di Tresa (sezioni di Sessa e Monteggio, porzione meridionale). A nord-est il suo perimetro invade appena il territorio giurisdizionale di Curio. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno vi sarebbero una ventina di edifici censiti 1a, un edificio classificato 1d e cinque oggetti culturali, disposti in modo sparso. Dalla fotografia si possono riconoscere alcuni gruppi edificati, un'ampia area prativa al suo centro e il bosco. All'esterno del perimetro contestato si vedono la zona edificabile di Astano (a nord) e quelle di Suvino, Bonzaglio e Sessa (a sud).

E. 16.2

I villaggi di Astano e Sessa sono inseriti nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Per quanto riguarda Astano (oggetto n. 3742), la scheda ne sottolinea le buone qualità situazionali per la sua posizione ai piedi di un ripido pendio, in un contesto paesaggistico naturale di quasi totale integrità fisica, e quelle storico-architettoniche per la chiara leggibilità delle diverse fasi di edificazione. L'inventario giudica poi ottime le qualità situazionali di Sessa (oggetto n. 4133), in quanto gode di un paesaggio naturale quasi integro sullo sfondo e di terreni agricoli in primo piano, qualità in parte sminuite dalla proliferazione edilizia a est, mentre valuta buone le caratteristiche storico-architettoniche, anche per la chiara leggibilità delle fasi di crescita dell'insediamento e la buona rappresentanza di edifici rurali. Dal profilo pianificatorio, secondo il vigente piano regolatore di Astano il perimetro interno del settore invade puntualmente la zona edificabile, mentre diverse aree prative a sud/sud-ovest del villaggio sono assegnate alla zona agricola. Nei pressi del laghetto di Astano vi sono una zona per attrezzature ed edifici pubblici e un campeggio. Un'ulteriore area di campeggio si trova a ovest della località La Costa. Il piano del paesaggio indica la presenza di una zona di interesse naturalistico a nord del settore e un biotopo da proteggere nei pressi di Erbagli. Delle aree vitate sono situate in località Rivassóo, Tendra, La Bolla e a ovest della zona edificabile di Astano. Per quanto attiene alla porzione del settore in territorio di Sessa, secondo il piano regolatore in vigore, il perimetro meridionale lambisce puntualmente la zona edificabile di Bonzaglio, mentre comprende interamente a est i nuclei di La Costa e Beredino. A monte di Suvino, Bonzaglio e Sessa così come a La Costa e Beredino vi sono numerose zone con funzione agricola, cui si sovrappone un vincolo di protezione del paesaggio. Per il resto, il settore è boschivo.

Essenzialmente boschiva è anche la porzione del settore nel territorio di Monteggio. Qui è segnalata la presenza di una zona naturale protetta.

E. 16.3

e 18.2., va anzitutto considerato che il Tribunale non è autorità di pianificazione. Benché il ricorso limitatamente a queste porzioni di territorio risulti infondato, non spetta a questa Corte di tracciare il nuovo limite del perimetro del PUC-PEIP ai fini di ricomprendere anche il paesaggio che ospita gli edifici da tutelare. Compito che, invece, tocca al Governo, autorità preposta all'adozione dei piani d'utilizzazione cantonale (anche in vigore della nuova legge, cfr. art. 45 cpv. 3 LST), da sottoporre al Gran Consiglio per approvazione (art. 46 cpv. 1 LST). Gli atti sono dunque retrocessi al Consiglio di Stato perché formuli una proposta in tal senso al Legislativo. Le Autorità di pianificazione sono inoltre tenute a verificare che la situazione di fatto non sia nel frattempo mutata e che i valori che giustificerebbero l'inclusione di questi comparti nel PUC-PEIP siano tuttora dati, effettuando una completa ponderazione degli interessi in gioco.

E. 17

Settore 14-B, Bedigliora-Beride-Biogno (Estratto dal dossier prodotto dal RI 1 con la replica, pag. 5)

E. 17.1

Il settore 14-B, a cavallo dei Comuni di Bedigliora (nord) e Tresa, sezione di Croglio (sud), racchiude le zone prative e boschive a sud del nucleo di Bedigliora e a monte di quelli di Beride, Beride di Bedigliora e Biogno. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero esservi dieci edifici classificati 1a. Le costruzioni visibili sono distribuite in modo sparso nel settore, mentre le infrastrutture viarie sono appena percettibili. Il villaggio di Bedigliora, con cui il margine settentrionale del settore confina, è inserito nell'inventario ISOS (oggetto n. 3753). La scheda ne sottolinea le buone qualità situazionali per la sua posizione dominante sulle valli sottostanti e per la notevole integrità del paesaggio naturale circostante nonché le buone qualità storico-architettoniche attribuibili non soltanto a singoli manufatti di pregio, ma soprattutto al complessivo buono stato di conservazione del patrimonio edilizio rappresentativo dell'architettura rurale locale dei secoli passati. Secondo il vigente piano regolatore di Bedigliora, a ovest il perimetro del settore lambisce puntualmente la zona del nucleo tradizionale di Beride di Bedigliora, mentre a sud del nucleo di Bedigliora comprende una vasta superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC; località Ur Mötäréll). Poco più a meridione il piano del paesaggio indica la presenza di prati secchi. Le altre superfici prative hanno una funzione agricola, mentre per il resto il settore è boschivo. La porzione del settore compresa fra il nucleo di Beride e quello di Bedigliora e quella in corrispondenza della zona SAC appartengono a una più vasta zona di protezione del paesaggio. Per quanto attiene alla parte del settore che invade il territorio di Croglio, secondo il vigente piano regolatore il suo perimetro meridionale invade la zona residenziale estensiva situata a nord-est del nucleo di Biogno. Le superfici agricole si trovano a nord-ovest della zona edificabile di Biogno. La restante superficie è boschiva.

E. 17.2

La situazione della sostanza edilizia nel settore è la seguente. Comparto 1, Pianca-Saravò. In questo comparto dovrebbero esservi cinque edifici censiti 1a. Dalle fotografie agli atti, fatto salvo l'edificio al mapp. 1635 di Bedigliora su cui si tornerà in seguito, si evince che

tutti sono stati oggetto di interventi che li hanno snaturati e che non sarebbero ammissibili secondo le rigide norme edilizie approvate dal Gran Consiglio a tutela dei paesaggi protetti. L'art. 15 NAPUC, che disciplina gli interventi per gli oggetti classificati 1a, 1c e 1d (ovvero quelli meritevoli di conservazione al netto dei diroccati ricostruibili), come pure quelli già trasformati e classificati nella categoria 3 (art. 16 cpv. 3 NAPUC), impone infatti l'assoluto rispetto della tipologia degli edifici in parola, limitando al massimo gli interventi ammessi. Lo conferma anche la documentazione esatta dall'Autorità cantonale nell'ambito delle domande di costruzione per edifici rustici (cfr. art. 12a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; inoltre: <https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/rustici/rustici/>). È il caso, per esempio, per i tetti, talvolta sostituiti con materiali estranei alla tipologia locale, oppure modificati in dimensioni e inclinazione delle falde, laddove - invece - le NAPUC pongono il principio secondo cui il materiale di copertura originario andrebbe conservato e, se perduto, ripristinato, rispettivamente che il tetto deve conservare la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie (art. 15.6.1, 15.6.2 NAPUC). Emblematici sono gli edifici ai mapp. 1522 (foto n. 45, 46, 51, 120 e 124) e 1569 (foto n. 1-7, 67-69 e 72). Pure le sistemazioni esterne sono quelle tipiche di una zona abitativa (giardino, illuminazione e pavimentazione esterne, scale ecc.; foto n. 47-49, 53 e 125-128). Per quanto attiene all'edificio al mapp. 1635, esso presenterebbe qualità tutto sommato interessanti ai fini del PUC-PEIP, ma il suo valore paesaggistico è annichilito dalle costruzioni attigue al mapp. 1634, che qualora avessero mai presentato tratti dell'architettura rurale tradizionale, questi sono andati perduti (foto n. 11, 13, 15-19, 78-86). Per il resto, non si rilevano costruzioni che soddisfino le qualità esatte dalla pianificazione direttrice. Comparto 2, Neda - Beride di Bedigliora . Spostandosi a nord-ovest del settore, in località Rossora vi è il primo edificio censito 1a che presenta ancora qualità interessanti (mapp. 2118 di Bedigliora, foto n. 140), ma è stato oggetto di interventi squalificanti (foto n. 136). Oltre alle aggiunte sul retro della costruzione, l'edificio non presenta la copertura originale (verosimilmente in coppi) ma un tetto realizzato con tegole. Nelle vicinanze vi sono anche una tettoia e depositi a cielo aperto (foto n. 135 e segg.). Allo stadio attuale non è possibile riconoscere un comparto degno di protezione ai sensi del PUC-PEIP. Un po' più a nord-ovest si scorgono altri due edifici lambiti dalla vegetazione boschiva. Quello al mapp. 1436 è (ormai) estraneo all'edilizia rurale tradizionale, mentre quello al mapp. 1438 è in rovina (foto n. 145, 146, 181-184). La stessa sorte è toccata al rustico 1a al mapp. 1957, anch'esso parzialmente crollato e soffocato dalle piante (150-152, 156, 157, 186-189). L'edificio censito 1a che si trova più a nord nel comparto è quello al mapp. 1403: sembra aver parzialmente conservato la struttura originale, anche se oggetto di numerosi interventi e aggiunte. In ogni caso, è posto al margine della radura cui potrebbe appartenere e nella quale si trova anche un edificio moderno; è pertanto escluso che l'edificio rurale possa caratterizzare il comparto (foto n. 159, 160, 165-167, 192-197, viste Swisstopo e Google). Comparto 3, Pavù . Pure in questo comparto la sostanza edilizia non soddisfa le qualità ricercate. Il gruppo di edifici più a nord non è rappresentativo dell'architettura rurale, mentre a prescindere dalle qualità formali dell'unico edificio censito 1a presente, la sua forza paesaggistica è sminuita sia dalla sua posizione marginale rispetto all'ampia area prativa che si estende verso nord-est, sia dai manufatti estranei all'architettura tradizionale (tettoie) nelle sue vicinanze, che per le loro notevoli dimensioni s'impongono di gran lunga nel contesto (cfr. foto n. 198 e segg., viste Swisstopo e Google).

E. 18

Settore 14-C, Banco - Novaggio (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

E. 18.1

Il settore 14-C, a cavallo dei Comuni di Novaggio, Bedigliora e Curio, comprende a ovest i nuclei di Bombinasco e Nerocco per poi estendersi a monte di quelli di Banco e Novaggio fino ad abbracciare le aree perlopiù boschive a est di quest'ultimo. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra al suo interno dovrebbero esservi ventitré edifici censiti 1a e due oggetti culturali. Nella foto sono visibili gli insediamenti edificati dei nuclei, numerose costruzioni, situate perlopiù lungo le strade principali e in prossimità delle aree prative, e alcune opere viarie minori. Secondo il vigente piano regolatore di Novaggio, a est il perimetro meridionale del settore invade puntualmente una zona per attrezzature pubbliche (zona AP) e le zone residenziale estensiva, del nucleo e la zona speciale clinica di Novaggio. A nord-ovest di Banco vi è un'altra zona AP. Le aree prative hanno una funzione agricola, mentre per il resto questa porzione del settore è boschiva. Una zona di protezione della natura è presente a oriente delle zone edificabili di Novaggio, mentre una di protezione del paesaggio interessa le aree a monte del nucleo. Qui e a nord di Banco sono inoltre segnalati siepi e boschetti. Per quanto riguarda la porzione del settore nel territorio di Bedigliora, secondo il vigente piano delle zone essa invade appena il nucleo di Banco, mentre comprende la zona del nucleo di Nerocco, la zona residenziale estensiva a carattere primario che si sviluppa a nord e a sud di quest'ultimo, nonché a monte della strada principale che collega questa frazione a Banco, e una zona AP-EP a ovest di quest'ultimo villaggio. Per il resto, in quanto non boschiva, essa ha una funzione agricola. In prossimità di Banco è segnalato un perimetro di rispetto archeologico, mentre a settentrione alcuni muri a secco. Infine, l'estremità occidentale del settore abbraccia le zone del nucleo di Bombinasco e quella residenziale, a cui fanno da contorno delle zone agricole e forestali.

E. 18.2

Procedendo da est verso ovest la situazione edilizia fuori zona si presenta come segue. Comparto 1, comparto est, e comparto 2, nord, Bodeschee. In località Castello, in una radura prativa sopraelevata rispetto al paese di Novaggio, vi sono due edifici che in origine dovevano presentare le caratteristiche dell'edilizia rurale tradizionale ma che sono stati oggetto di interventi che li hanno snaturati, privandoli della valenza formale necessaria a caratterizzare un paesaggio ai sensi del PUC-PEIP (foto n. 1, 3, 5 e segg.). A Bodeschee, posto più a nord, la situazione dell'edilizia fuori zona è molto eterogenea: i (pochi) edifici di presunta origine rurale sono stati trasformati e si alternano a quelli di tipologia residenziale, maggiormente emergenti nel contesto per le loro dimensioni ragguardevoli (cfr. foto n. 19 e segg., viste Swisstopo e Google). Le sistemazioni esterne concorrono a conferire al paesaggio un aspetto tipicamente residenziale. Del resto, il comparto è sostanzialmente boschivo e non vi sono nemmeno radure sufficientemente ampie per essere significative. Comparto 4, clinica e area a monte del nucleo di Novaggio. A est del comparto 4, invano si cerca la presenza valorizzante di rustici. Nell'ampia zona prativa del comparto 4, a monte della clinica di riabilitazione, vi sono diverse costruzioni, alcune delle quali di origine rurale. In particolare, due hanno tutto sommato mantenuto caratteristiche interessanti (mapp. 1002, foto n. 141 e mapp. 2323, foto n. 144). Esse, tuttavia, condividono il paesaggio anche con un edificio che è stato trasformato in modo irrispettoso della sostanza originaria (mapp. 1001, foto n. 136) davanti al quale in posizione centrale sorge un vigneto realizzato con paletti in cemento (foto n. 137), affiancato da una baracca in legno (foto n.

133), e una costruzione moderna (mapp. 1600, foto n. 174); elementi dai quali non è possibile individuare una censura paesaggisticamente rilevante. Comparto 3, Roinbosco-Banco e area a monte del nucleo di Banco . Stando alle indicazioni di cui sopra, qui dovrebbe trovarsi una maggiore presenza di edifici della tipologia ricercata (sono censiti otto edifici 1a). Ora, tuttavia, i due 1a segnati a est del comparto non sono più reperibili; restano solo vestigia di quello al mapp. 1565, nel frattempo riclassificato come rilevato 4 (foto n. 41; cfr. ris. gov. del 3 maggio 2017, n. 1985, pag. 27). Ma anche altre costruzioni non risultano più reperibili laddove indicate, oppure sono circondate dalla vegetazione (per esempio mapp. 1545, foto n. 126 e segg.; mapp. 1889). A prima vista l'edificio al mapp. 1887 ha mantenuto alcune qualità interessanti; tuttavia, da un esame più attento, si deve concludere che la sua struttura non presenta più sufficiente sostanza originale (foto n. 85-89). Invano si cerca nel resto del comparto una presenza significativa di edifici rurali tradizionali, mentre vi sono edifici residenziali, con le relative sistemazioni esterne (manufatti accessori, serre, legnaie, piazzali, giardini, recinzioni ecc.; foto n. 38, 40, 42, 46, 48-56, 60, 62, 65-67, 80-81, 101, 107). Comparto 5, Löch . Procedendo verso nord-ovest lungo il sentiero nel bosco a monte del mapp. 1887 . Nonostante lo stato di conservazione non ottimale e qualche intervento discutibile, l'edificio al mapp. 1871 di Novaggio presenta ancora tutto sommato sufficiente sostanza originale (foto n. 186-191 e 209-212). Accanto a esso vi sono quelli che sembrano i resti di un altro edificio. La radura in cui è inserito (mapp. 652 di Bedigliora), sufficientemente ampia, ben delimitata e in pendio, dove si possono riconoscere anche dei terrazzamenti, ne risulta valorizzata. In definitiva, è qui possibile riconoscere un comparto interessante dal profilo del PUC-PEIP, che può inoltre essere posto in continuità con il perimetro passato in giudicato del piano. Procedendo verso nord-ovest si arriva in località Löch , dove gli edifici presenti, seppur di presumibile origine rurale, hanno ormai perso le loro qualità originali a causa di interventi che li hanno snaturati, privandoli della necessaria valenza formale nell'ottica della pianificazione in esame (mapp. 1853 di Novaggio, foto n. 202; mapp. 1854, foto n. 201; mapp. 2347, foto n. 200). Particolarmente evidenti sono gli interventi che hanno riguardato le coperture e le sistemazioni esterne, tipiche di una zona abitativa contemporanea piuttosto che di un'area rurale tradizionale (foto n. 193-197, 200-203, 216, 217, 219-221, 225). Comparto 6, Bombinasco, e dintorni . Dalle fotografie agli atti e dalle viste Swisstopo e Google è possibile escludere che in quest'area vi siano costruzioni che soddisfino le qualità ricercate. I due rustici segnalati 1a, a prescindere dalle loro qualità, non dispongono nemmeno di un paesaggio agricolo sufficientemente ampio. Quello a monte, inoltre, è addossato al ciglio stradale in un pendio dove a predominare sono elementi estranei a un paesaggio rurale tradizionale (foto agli atti).

E. 19

Settore 14-D, Curio (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

E. 19.1

Il settore 14-D, a cavallo dei Comuni di Curio e Novaggio, abbraccia la fascia collinare a monte delle zone edificabili dei due villaggi. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, nella sua porzione nord-occidentale dovrebbero esservi due edifici censiti 1a. Dalla stessa si nota come parte del territorio aperto sia vitato. Ben visibile nella parte bassa dell'immagine, all'esterno del settore, è il nucleo di Curio, villaggio che è inserito nell'inventario ISOS (oggetto n. 3899); la scheda ne sottolinea le ottime qualità situazionali per la sua posizione panoramica e dominante e per l'integrità del paesaggio naturale di sfondo (qualità solo

parzialmente sminuite dalla presenza in primo piano di nuovi edifici). Le caratteristiche storico-architettoniche sono giudicate buone, tra le altre cose per la chiara leggibilità di diverse fasi edificatorie e per la convivenza dell'edilizia rurale, improntata alla collettività, e degli edifici pubblici e privati che si caratterizzano invece per l'individualità. Dal profilo pianificatorio, secondo il vigente piano regolatore di Novaggio la porzione nord-occidentale del settore, in quanto non boschiva, ha essenzialmente una funzione agricola. Il perimetro lambisce soltanto puntualmente la zona residenziale estensiva. Il piano del paesaggio indica che l'estremità più settentrionale è soggetta a un vincolo di protezione del paesaggio. Nel territorio di Curio il settore è attribuito, in quanto non boschivo, alla zona agricola. Alcuni muretti a secco sono segnalati dal piano del paesaggio in località ai Guasti.

E. 19.2

Invano si cerca in questo settore un paesaggio valorizzato da edifici d'edilizia rurale tradizionale originale. Nemmeno i due edifici 1a segnalati sono (più) rappresentativi di questa architettura: quello al mapp. 414 di Curio è privo di copertura (è, ormai, un diroccato, foto. n. 31), quello al mapp. 307 di Novaggio, per contro, è stato realizzato con carpenteria e materiali estranei alla tipologia originale, ciò che lo hanno snaturato (foto n. 42 e segg.). Questi edifici non appartengono nemmeno a un paesaggio agricolo, ma sono piuttosto inseriti in giardini. A prescindere dalle sue qualità, privo di paesaggio è pure l'edificio al mapp. 489 di Curio. Sistemazioni esterne e accessori permettono già da soli di escludere la presenza di un paesaggio sufficientemente intatto a est del settore (cfr. viste Swisstopo).

E. 20

Settore 14-E, Iseo (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

E. 20.1

Il settore 14-E si estende a valle della strada cantonale che collega Vernate ad Aranno passando da Iseo. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno non vi sarebbero edifici classificati 1a. Dalla stessa risultano ben visibili il nucleo di Iseo, aree aperte dove talvolta vi sono filari di vite e il bosco. Il piccolo villaggio d'Iseo è inserito nell'inventario ISOS (oggetto n. 3952), che giudica buone le sue qualità situazionali grazie alla sua posizione isolata, circondato da un paesaggio naturale pressoché intatto, solo parzialmente sminuito nella sua integrità dall'intervento d'ampliamento della strada cantonale. Buone pure le qualità storico-architettoniche per il carattere uniforme e il buono stato di conservazione del patrimonio edilizio ancora ampiamente rappresentativo dei tipi regionali. Il vigente piano regolatore attribuisce la porzione sud-est del settore in corrispondenza del villaggio di Iseo alle zone del nucleo e residenziale, a cui si intercalano delle aree per attrezzature ed edifici di interesse pubblico. Nella parte nord-est il settore è prevalentemente boschivo, mentre a ovest alle zone agricole si alternano quelle forestali e senza destinazione specifica. Delle zone degradate o potenzialmente degradabili sono indicate nelle località Ciosso e Cavò. A ovest delle zone residenziali di Iseo vi è una zona di protezione del paesaggio.

E. 20.2

In questo settore la sostanza edilizia fuori zona edificabile, concentrata in località Ciosso, non è di tipo rurale tradizionale tant'è che tutti questi edifici sono classificati quali rilevati 4 dall'IEFZE (cfr. anche viste Swisstopo). Nelle località Guasti e Ronchetti (a ovest del villaggio di Iseo) si intravedono tre edifici, che tuttavia, a prescindere dalle loro qualità

formali, non appartengono a un territorio agricolo sufficientemente ampio, rispettivamente sono ormai immersi nella vegetazione forestale, paesaggio che non è oggetto della pianificazione contestata essendo il bosco un criterio di esclusione secondo la pianificazione direttrice.

E. 21

Settore 14-F, Valleggi-Aranno (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

E. 21.1

Il settore 14-F è situato grossomodo in corrispondenza della strada che collega Iseo ad Aranno, essenzialmente nel territorio di quest'ultimo. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero trovarsi quattro edifici censiti 1a e un oggetto culturale. Sulla foto si distinguono il villaggio di Aranno e diverse aree aperte con alcuni edifici, la strada principale, opere viarie minori e il bosco. Il villaggio di Aranno è inserito nell'inventario ISOS (oggetto n. 3733). La scheda valuta come ottime le sue qualità situazionali per il contesto paesaggistico in primo piano e di sfondo pressoché completamente liberi da costruzioni e per la visibilità del villaggio in lontananza e ne giudica buone le caratteristiche storico-architettoniche fra l'altro per la rappresentanza di edilizia rurale, su cui vi sono tracce di interventi decorativi di epoche successive. Il vigente piano regolatore attribuisce alla zona agricola le aree aperte poste a nord. In corrispondenza del villaggio di Aranno, nelle località Palazzo e Maestà e a valle della strada cantonale a Prümé vi sono le zone edificabili. Per il resto, in quanto non boschivo, il settore è assegnato alla zona agricola o al territorio senza destinazione specifica, cui a sud-ovest del nucleo si sovrappone una zona di protezione del paesaggio; al margine meridionale del settore vi è una zona di protezione della natura.

E. 21.2

In questo settore non vi è una presenza significativa di edifici rurali tradizionali suscettibili di valorizzare il paesaggio agricolo (foto agli atti, viste Swisstopo e Google). Gli edifici fuori zona che presentano ancora i tratti essenziali dell'edilizia rurale tradizionale sono ormai solo due, ovvero quelli censiti 1a ai mapp. 316 (foto n. 66-70, 103-106) e 339 di Aranno (foto n. 57 e segg., 128 e 132). Tuttavia, il primo è ormai nascosto dalla vegetazione forestale ed è dunque privo di un paesaggio agricolo da valorizzare. Il secondo è invece collocato ai piedi e al margine di un pendio nel quale, in posizione ben più visibile, vi è una costruzione estranea alla tipologia ricercata, di dimensioni non trascurabili (mapp. 340, foto n. 100). Da notare che nemmeno vi è un chiaro limite percettibile con la zona edificabile che si pone in continuità a monte. Per quanto attiene agli altri due edifici censiti 1a a nord del settore, il sopralluogo ha permesso di appurare che quello a monte della zona edificabile di Aranno è oggi un diroccato situato nel bosco (mapp. 71, foto n. 116), mentre quello al mapp. 468 - se ancora esistente - è ora parte integrante di un edificio estraneo alla tipologia ricercata (viste Swisstopo).

E. 22

Settore 14-G, Lisone (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

E. 22.1

Il settore 14-G racchiude un'area pressoché inedita a nord della località di Lisone nel Comune di Cademario. Secondo l'immagine aerea qui sopra, al suo interno non vi sarebbero edifici censiti dall'IEFZE. Osservando l'immagine, a ovest vi sono un campo di calcio e di

tennis e alcune costruzioni, tra cui una scuola elementare, corrispondente all'edificio di dimensioni ragguardevoli fuori dal perimetro oggetto di contestazione da parte del ricorrente. A est si trova una vasta area boschiva, probabilmente una selva castanile, attraversata da una strada sterrata. Il vigente piano regolatore attribuisce le aree a ovest del settore in cui sorgono i campi di calcio e di tennis e a nord della scuola elementare alla zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico. A nord-est vi è pure un'altra zona AP, su cui sorge un serbatoio. Il suo perimetro inferiore lambisce poi puntualmente la zona edificabile a monte di via Kurhaus. La restante superficie è boschiva.

E. 22.2

All'interno di questo settore non è possibile rilevare edifici fuori zona rappresentativi dell'architettura rurale tradizionale (foto agli atti, viste Swisstopo e Google). Del resto, nemmeno ne erano segnalati.

E. 23

Settore 14-H, Miglieglia (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

E. 23.1

Il settore 14-H comprende il villaggio di Miglieglia e le aree prative e boschive nei suoi dintorni. La fotografia aerea riportata qui sopra indica che al suo interno dovrebbero esservi due edifici censiti 1a, uno classificato 1d e due oggetti culturali. Nell'immagine si distinguono il nucleo di Miglieglia, la funivia del Monte Lema, un edificio di dimensioni importanti a nord-ovest e numerose strade asfaltate. Ampie aree prative fanno da cornice all'abitato, sostituite a nord dal bosco. Dal profilo pianificatorio, il settore racchiude le zone edificabili del nucleo storico di Miglieglia, quella di espansione del nucleo, quella alberghiera-turistica a est della stazione di partenza della funivia (attribuita a una zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico), quella residenziale e una zona edificabile di interesse comunale (ZEIC) a occidente dell'area di posteggio al servizio dell'impianto di risalita al Monte Lema. In prossimità delle zone edificabili vi sono delle zone AP-EP e delle aree di posteggio. In quanto non boschive, le superfici che circondano le zone fabbricabili hanno una funzione agricola. Il piano del paesaggio segnala la presenza di una zona di protezione del paesaggio a est del villaggio.

E. 23.2

La situazione dell'edilizia fuori della zona edificabile è la seguente. Comparto 1, Miglieglia sud, comparto 2, Miglieglia NE, e comparto 3, Miglieglia centro e chiesa e scampolo a est del comparto 3. Dalle fotografie agli atti e dalle viste Swisstopo e Google emerge che in questi tre comparti non è possibile individuare edifici originali riconducibili alla civiltà agricola. La sostanza edilizia fuori zona è costituita da costruzioni di tipologia residenziale e relativi accessori, da capannoni e da baracche di vari generi e dimensioni. Quanto all'edificio censito 1a in località Cüdìn (mapp. 565), esso è stato oggetto di interventi di trasformazione che lo hanno completamente privato delle sue caratteristiche originali e, dunque, di ogni valenza formale ai fini della pianificazione in esame: esso appare oggi come una moderna casa d'abitazione. Le sistemazioni esterne concorrono a conferire all'immobile un aspetto residenziale e a squalificare il paesaggio (foto n. 18-25, 30-46, 48-50). Da notare che l'immobile classificato 1d al mapp. 244 è attribuito dal vigente piano regolatore alla zona residenziale, alle cui disposizioni edilizie dunque soggiace. Comparto 4, Miglieglia NO. A nord-ovest del villaggio di Miglieglia vi è l'altro edificio censito 1a nel settore che è stato oggetto di interventi che, benché forse non abbiano intaccato la struttura

originale (l'apertura in facciata risulta comunque anomala, così come evidente è l'aggiunta recente della nicchia), lasciano perplessi quanto al risultato nell'ottica della valenza formale che esso dovrebbe avere secondo la pianificazione in esame (mapp. 374, foto n. 75, 77-79, 82 e segg.). Inoltre la situazione è problematica anche dal profilo della sistemazione esterna: muri di sostegno e controripa, caminetto esterno in sasso e edificio accessorio sminuiscono ulteriormente il valore paesaggistico dell'insieme, che per finire non corrisponde a quanto esatto dal PUC-PEIP (foto n. 76, 84, 90 e foto n. DSC04617 del DVD n. 14 prodotto dalRI 1). Fa poi difetto un paesaggio agricolo sufficientemente ampio, a meno di voler considerare l'intera radura costituita oltre che dal mapp. 374 anche dal mapp. 375, dove però sorge una casetta di tipologia estranea a quella ricercata (foto n. 86 e 89).

E. 24

Settore 14-I, Breno - Fescoggia (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 6) Al ricorso resistono CO 12, proprietario del mapp. 484 di Miglieglia, e i già proprietari in comunione ereditaria del mapp. 488, ovvero CO 13, CO 148 e lo stesso CO 146. A cavallo di questi fondi, ubicati a Cassinelle (a ovest del villaggio di Breno e al margine ovest del settore) sorge un edificio articolato su più corpi contigui, classificati 1a, per il quale i resistenti domandano il mantenimento nel perimetro del PUC-PEIP. Degli argomenti da loro sollevati e che già non son stati affrontati in precedenza, si dirà ove necessario in appresso. La perizia della Divisione si esprime in relazione a Pian Caroggio, situato invece al margine opposto del settore (est). Si tratterebbe di un vasto comparto prativo caratterizzato da una morfologia dolce e circondato dal bosco. Benché gli edifici rurali siano stati in buona parte trasformati e nuove costruzioni agricole realizzate, la qualità del paesaggio, unico nel contesto del Malcantone ed esemplare a livello regionale, non sarebbe stata intaccata né il suo carattere originario compromesso; esso sarebbe perciò meritevole di protezione.

E. 24.1

Il settore 14-I si situa a cavallo dei Comuni di Miglieglia, Aranno e Alto Malcantone (sezioni di Breno, Fescoggia, Vezio e Mugena). Il suo perimetro lambisce appena a sud-est il territorio di Cademario. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra al suo interno dovrebbero esservi una cinquantina di edifici censiti 1a nonché due oggetti culturali. Nell'istantanea si riconoscono gli abitati di Breno (a ovest) e di Fescoggia (a nord-est), la strada cantonale che li collega, e diversi spazi aperti, alcuni anche di notevoli dimensioni, solcati da opere viarie. Il villaggio di Breno è inserito nell'inventario ISOS (oggetto n. 3784); la scheda ne sottolinea le eccezionali qualità situazionali grazie all'edificazione che ridisegna il promontorio su cui si dispone con l'edificio della chiesa sulla sommità a dominare il resto del costruito e la presenza di un pendio terrazzato in primo piano. Buone sono, invece, le qualità storico-architettoniche per il buono stato di conservazione dell'edilizia rurale tradizionale, soprattutto nel nucleo principale, per la sua convivenza con edifici borghesi e, inoltre, per la presenza di tre costruzioni sacre di diverse epoche e di una lunga schiera abitativa rappresentativa dell'edilizia settecentesca. Il vigente piano regolatore di Miglieglia attribuisce l'estremità occidentale del settore, in quanto non boschiva, alla zona agricola. Quello di Breno assegna l'insieme edificato dell'omonimo villaggio alla zona del nucleo, a quella per attrezzature ed edifici di interesse pubblico e alla zona residenziale semi-estensiva, mentre le superfici che circondano le aree edificabili e quelle a est nel fondovalle, in quanto non boschive, hanno una funzione agricola o appartengono al territorio senza destinazione specifica. L'area verde a meridione del nucleo di Breno è

inserita in una zona di protezione del paesaggio, mentre le superfici lungo il fiume nel fondovalle si trovano in zona idonea per lo svago e il riposo. Secondo il vigente piano regolatore del Comune di Aranno pure le superfici prative a meridione del settore sono assegnate alla zona agricola. Il piano regolatore di Fescoggia attribuisce l'area dell'insediamento alla zona edificabile (zona nucleo, zona residenziale semi-estensiva, zone AP-EP e aree di posteggio), mentre nella misura in cui non è bosco il rimanente del territorio è assegnato in massima parte alla zona agricola, salvo alcune porzioni prive di destinazione specifica; a est del nucleo vi è una zona degradata o potenzialmente degradabile. Alle aree sul pendio a sud di Fescoggia si sovrappone una zona di protezione del paesaggio, mentre lungo il corso del fiume nel fondovalle è prevista un'area idonea per lo svago ed il riposo, presente pure nel territorio di Vezio e di Mugena, dove secondo i relativi piani del paesaggio le aree prative nelle località Fora, Morinesc, Piazze e Gàrof hanno una funzione agricola.

E. 24.2

Per quanto attiene alla situazione dell'edilizia fuori della zona edificabile si considera quanto segue. Comparto 1, Breno-Cassinello . In questo comparto, a valle della strada cantonale che conduce da Miglieglia a Breno, sorge il rustico (articolato su più corpi censiti come meritevoli di conservazione 1a) oggetto della richiesta dei resistenti CO 146 e Ilcc (mapp. 484 e 488 di Miglieglia, foto n. 1, 2, 6, 8, 11, 17). L'edificio nel suo insieme presenta tutto sommato ancora le qualità dell'edilizia rurale tradizionale suscettibili di valorizzare un paesaggio nel senso auspicato dalla pianificazione. Ora, tuttavia, esso si trova al margine (stretto tra la stradina asfaltata e il bosco) di una radura di modeste dimensioni dove a prevalere sono costruzioni del tutto estranee a quelle della tipologia ricercata, situate in posizione ben più emergente e attorniate da sistemazioni esterne piuttosto riconducibili a una zona residenziale che non rurale (cancelli, staccionate, recinzioni metalliche, caminetto grill, tettoie ecc.; foto n. 3-5, 9, 10, 12-16, 18, 19, 23-28). L'edificio dei resistenti è dunque una presenza minoritaria insuscettibile di valorizzare il contesto paesaggistico di appartenenza, che di conseguenza non risulta caratterizzato da edilizia rurale originale. Ciò che vale anche per il resto del comparto: vuoi perché gli edifici rurali sono stati ormai modificati in spregio alla sostanza storica soggiacente (per esempio mapp. 482, foto n. 20), o sono privi di un paesaggio agricolo e ormai lambiti dal bosco (mapp. 455 di Miglieglia, cfr. viste Google) o accanto a costruzioni di tipologia abitativa, che ne inficiano la valenza paesaggistica (mapp. 529 di Breno, foto n. 22). Comparto 7, Breno nord-est e area a ovest del comparto 7 . Spostandosi verso est, nei dintorni della zona edificabile di Breno non è possibile rilevare una presenza significativa di edifici rurali originali suscettibili di valorizzare il paesaggio; nemmeno laddove sono segnalati quelli classificati 1a. Vuoi perché non sono inseriti in uno spazio aperto sufficientemente ampio, se non addirittura da considerarsi ormai immersi nel bosco (per esempio mapp. 465, viste Swisstopo) oppure perché a seguito degli importanti interventi che hanno subito sono stati privati della sostanza originale e, di riflesso, della valenza formale necessaria per valorizzare il paesaggio nel senso auspicato dal PUC-PEIP (per esempio mapp. 447, foto n. 339-341, 357-359, mapp. 646, foto n. 366 e segg.) Comparto 2, Vello, e comparto 3, Torcione, comparto 4, Vello nord e area a ovest del comparto 4 fino al margine del comparto 7 . Anche qui si riscontra una situazione simile a quella dei precedenti comparti: non vi sono aree valorizzate da edifici originali dell'edilizia rurale tradizionale. Di seguito l'esame procedendo da sud-ovest verso nord-est. In territorio di Aranno , l'unico edificio potenzialmente interessante è quello classificato come 1a; tuttavia è soffocato da altre

costruzioni (capannoni, tettoie ecc.; viste Swisstopo e Google). Lungo il confine tra Breno e Aranno, l'edificio classificato 1a al mapp. 606 di Breno è privo di paesaggio; la piccola radura risulta inoltre occupata da una costruzione moderna di grandi dimensioni (foto n. 103). Percorrendo la stradina che da Maiavra conduce a Vello (in territorio di Breno) si possono notare un susseguirsi di radure, dove sono collocati diversi edifici verosimilmente tutti derivati da edifici rurali tradizionali ma che, a seguito di interventi contrari alla loro tipologia originale, appaiono oggi piuttosto (chi più chi meno) come delle moderne casette: modifica delle coperture (carpenteria e materiali), aperture nei muri, intonaci e alterazioni varie delle facciate, infissi pesanti, canne fumarie, aggiunte di corpi o balconi, armadietti tecnici, davanzali ecc. non permettono più di riconoscere una testimonianza originale dell'edilizia rurale. Una sola eccezione conferma la regola: l'edificio al mapp. 612, classificato 1a (foto n. 95; vicino a un edificio snaturato), mentre quello pure considerato meritevole al mapp. 622 è stato oggetto di rifacimento del tetto in tegole e di manomissione delle facciate (foto n. 38). Il quadro è completato dalle sistemazioni esterne quali pergolati, piazzali, scalette, muri e muretti, panchine e tavoli fissi, casette da giardino o baracche, recinzioni varie, posteggi ecc., ovvero tutto quanto non dovrebbe trovar posto in un comparto rurale tradizionale meritevole di protezione, ma coerente con la funzione e, soprattutto, con l'aspetto residenziale del comparto (per tutto quanto precede: foto n. 29 e segg. e foto allegate al verbale). Quanto spiegato vale anche in relazione al comparto 4, Vello nord (foto n. 145 e segg.). Poco più a est, a Bosc e Torción, non vi è traccia di costruzioni della tipologia ricercata; solo uno dei due edifici censiti 1a presenta vestigia della presumibile sostanza originale (foto n. 130, 140, 144, viste Swisstopo e Google). Quanto all'edificio 1a al mapp. 645 di Breno, esso è ormai nel bosco. Comparto 5, Caroggio . Nemmeno a Caroggio, piana nel fondovalle a cavallo delle sezioni di Fescoggia, Mugena e Vezio, è possibile riconoscere una presenza valorizzante di edifici originali riconducibili alla civiltà agricola sufficientemente intatti (cfr. fotografie da n. 181 a n. 274, viste Swisstopo e Google). Alcune costruzioni dovrebbero aver avuto in passato le caratteristiche ricercate, ma a seguito di numerosi interventi estranei alla loro tipologia non presentano più la valenza formale che la pianificazione in esame pone a fondamento per la protezione dei paesaggi. La situazione è particolarmente compromessa sotto il profilo delle coperture e aggiunte, che hanno snaturato gli edifici i quali oggi appaiono del tutto assimilabili a case d'abitazione. La presenza di poche costruzioni rurali più o meno ancora testimoni dell'edilizia tradizionale, spesso contigue a immobili trasformati, passa in secondo piano per rapporto all'impatto del resto dell'edificazione. Le sistemazioni esterne concorrono a squalificare il paesaggio: un po' ovunque si scorgono cancelli, staccionate, recinzioni metalliche, siepi, costruzioni accessorie quali capanni per gli attrezzi e legnaie, tavoli, tettoie. Vi sono di fatto veri e propri giardinetti. A nord-est del comparto completa il quadro l'imponente edificio di un'azienda agricola al mapp. 393 di Mugena (foto n. 272). Comparto 6, Fescoggia sud-est, pto 768, e dintorni di Fescoggia . Salendo il versante occidentale della valle verso Fescoggia si giunge in località Renscé , dove si trova un gruppo di quattro edifici. Due sono censiti 1a (mapp. 310 e 311), ma a emergere maggiormente nel contesto per le loro dimensioni sono le altre due costruzioni estranee alla tipologia ricercata; inoltre, già le importanti sistemazioni esterne permettono di squalificare la radura (mapp. 290 e 332; cfr. viste Swisstopo). L'edificio 1a nelle vicinanze è ormai nel bosco (mapp. 246, viste Swisstopo). Percorrendo la stradina al mapp. 211 di Vezio a partire dal margine est in direzione di Fischigiora in territorio di Fescoggia, si scorgono alcuni edifici insuscettibili di valorizzare il paesaggio nel senso del PUC-PEIP; in particolare quelli classificati 1a ai

mapp. 176 (foto n. 280) e 218 (foto n. 281), oltre a essere stati oggetto di importanti modifiche, sono stretti tra il bosco e la strada, dunque privi di un paesaggio di riferimento. Nella radura che si sviluppa poco più a ovest, vi sono altri due edifici classificati 1a. Il primo che s'incontra presenterebbe caratteristiche tutto sommato interessanti, se non fosse per il corpo laterale aggiunto (mapp 249; foto n. 286-289). A una settantina di metri, vi è invece un rustico che ha conservato le proprie caratteristiche originali (mapp. 251, foto n. 296). Ora, non è possibile tracciare un perimetro ridotto in corrispondenza di questo edificio, poiché non vi è una cesura paesaggistica sufficientemente percettibile rispetto a quello al mapp. 249. Solo qualora gli elementi che hanno alterato il valore formale di quest'ultimo saranno rimossi il comparto potrebbe entrare in linea di conto nell'ottica della pianificazione in esame. Per il resto, le altre costruzioni presenti in quest'area e nei dintorni del villaggio di Fescoggia non soddisfano le qualità formali ricercate (cfr. foto n. 275, 276, 300-309, 331, 332, viste Swisstopo e Google).

E. 25

Settore 14-J, Vezio (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)

E. 25.1

Il settore 14-J comprende il villaggio di Vezio nel Comune di Alto Malcantone. Al centro dell'immagine aerea qui sopra è ben visibile l'insieme edificato in modo compatto del nucleo del villaggio, a cui fanno da cornice delle ampie zone prative e boschive. La strada cantonale attraversa il centro abitato tagliando in due il settore, nel quale dovrebbero esservi cinque oggetti culturali, mentre altre opere viarie minori si snodano a monte e a valle della direttrice. Secondo il vigente piano regolatore di Vezio, la porzione centrale del settore in corrispondenza del villaggio è attribuita alla zona edificabile (zona del nucleo, zona residenziale semi-estensiva e zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico). Il piano del paesaggio indica la presenza di aree agricole a sud-est e a nord del villaggio, mentre a sud-ovest e a ovest vi è del territorio senza destinazione specifica. Per il resto, il settore è boschivo.

E. 25.2

In questo comparto è impossibile individuare edifici fuori zona che soddisfino le qualità formali esatte dalla pianificazione direttrice, fatti salvi gli oggetti culturali segnalati; la maggior parte è comunque situata nel bosco (cfr. foto agli atti e viste Swisstopo e Google).

E. 26

Valutazione complessiva della regione 14

E. 26.1

Alla luce di quanto appena illustrato, con le riserve di cui ai consid. 16.3 e 18.2., è giocoforza concludere che il ricorso in relazione a questa regione è fondato già solo per il fatto che nei vari settori non è possibile riscontrare una presenza significativa di edifici della tipologia ricercata. Laddove esistenti e non abbiano subito interventi contrari alle previsioni della pianificazione in esame, essi sono al massimo una presenza sporadica o comunque minoritaria. In ogni caso, essi non hanno mai la forza di caratterizzare il paesaggio, talvolta anche a causa della loro ubicazione marginale (in alcuni casi vi è addirittura da ritenere che siano ormai ricompresi nel bosco) o nei pressi di elementi di maggior impatto paesaggistico quali, per esempio, edifici estranei alla tipologia ricercata. Certo, diversi luoghi in esame presentano elementi naturalistici e paesaggistici di sicuro pregio (alcuni muri a secco,

oggetti culturali ecc.), ma essi da soli non permettono di controbilanciare l'insufficienza dell'edilizia ricercata, minoritaria in rapporto al complesso del paesaggio. In alcuni casi poi le sistemazioni esterne concorrono a squalificare - sotto il profilo del PUC-PEIP - il paesaggio.

E. 26.2

È vero che i villaggi di Astano, Sessa, Bedigliora, Curio, Iseo, Aranno e Breno sono inseriti nell'inventario ISOS e che, in generale, questi ne evidenzia le qualità situazionali per la posizione degli insediamenti in contesti naturali quasi pressoché integri e ne sottolinea le buone qualità storico-architettoniche, in parte per la chiara leggibilità di diverse fasi edificatorie (Astano, Sessa, Curio), in parte per la buona rappresentanza di edifici rurali (Sessa, Aranno) e per il complessivo buono stato di conservazione del patrimonio edilizio rappresentativo dell'architettura rurale locale dei secoli passati (Bedigliora, Breno) e dei tipi regionali (Iseo). Tuttavia, lo scopo del PUC-PEIP è la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti ai sensi della scheda 8.5. del piano direttore (art. 2 cpv. 1.2 NAPUC), non quello di proteggere zone ancorché pregiate e significative dal profilo paesaggistico laddove non vi è significativa sostanza edilizia storica da tutelare, rispettivamente gli elementi di disturbo sono nel complesso preminenti. La tutela del paesaggio in quanto tale deve, invece, avvenire per il tramite dei piani regolatori o altri strumenti specifici del diritto federale, comunale o cantonale. È, del resto, quanto già avviene in alcuni Comuni, dove il piano regolatore prevede espressamente norme finalizzate a tutelare la natura, il paesaggio e alcuni elementi protetti (muri a secco, affioramenti rocciosi, selve castanili, prati umidi e secchi, siepi e boschetti, corsi d'acqua, biotopi ecc.). Alcuni piani prevedono poi espressamente che il Municipio possa provvedere a organizzare eventuali interventi di gestione degli elementi naturali protetti qualora i proprietari non lo facessero oppure misure volte a contrastare l'abbandono dei terreni agricoli (cfr. a titolo esemplificativo art. 30 cpv. 3 NAPR di Monteggio, art. 30 cpv. 8 e 9 NAPR di Sessa).

E. 26.3

In definitiva per questa regione, richiamate le appena evocate eccezioni di cui ai consid.

E. 26.4

Stante quanto appena spiegato, siccome i settori in parola non adempiono ai criteri per essere ricompresi nel perimetro del PUC-PEIP, nemmeno la ponderazione degli interessi in gioco permetterebbe di giungere a diversa soluzione. In merito va comunque ricordato come il pianificatore abbia già una volta compiuto questo esercizio con l'adozione dei piani regolatori soggiacenti, nel cui ambito ha tracciato il limite della zona edificabile. Nella misura in cui le superfici sono occupate da impianti vitivinicoli, si può ritenere che esse appaiono già ora sufficientemente al riparo dall'incedere del bosco. La vicinanza della zona edificabile è un elemento che concorre ad arginare l'avanzamento del bosco in numerose delle zone esaminate. Inoltre, nella regione si può rilevare la presenza di edifici a scopo agricolo ancora in uso, di modo che si può ritenere che parte di questo territorio ha ancora un certo interesse per l'agricoltura. Va poi considerato l'interesse, sottolineato anche dalla scheda 8.5 del piano direttore (ripresa anche nell'approfondimento della scheda P3), di salvaguardare la flessibilità per altre utilizzazioni. La sovrapposizione di vincoli ingiustificati va dunque evitata, poiché può ostacolare o comunque rendere più difficili altre attività di incidenza territoriale.

E. 26.5

Per quanto concerne i comparti di cui ai consid.

E. 27

I resistenti CO 146 e la Comunione ereditaria composta da CO 146, CO 147 e CO 148 invocano una violazione della garanzia delle situazioni acquisite discendente dalla garanzia della proprietà sia dal principio di non retroattività della legge, ma soprattutto - nel caso particolare della pianificazione del territorio - dal principio di protezione della buona fede, dell'affidamento e della sicurezza del diritto (...) a maggior ragione se si pensa che egli aveva già ricevuto una licenza di costruzione. La censura andrebbe respinta già solo perché oltremodo vaga e insufficientemente motivata. Inoltre, essa esula dalla presente procedura pianificatoria poiché attiene piuttosto a quella di rilascio di un'eventuale licenza edilizia.

E. 28

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, dev'essere parzialmente accolto. Il Tribunale, alla luce delle particolarità della procedura rinuncia a titolo eccezionale a prelevare la tassa di giustizia a carico dei resistenti (art. 28 cpv. 1 LPamm), atteso come gli enti pubblici ne andrebbero comunque sia esenti, secondo prassi. Per quanto riguarda le ripetibili, l'ampiezza della fattispecie e la complessità della causa permettono di ritenere giustificata la scelta del RI 1 di avvalersi di un patrocinatore, per cui dev'essere riconosciuta un'indennità per ripetibili. Sempre considerando le particolarità della causa, esse sono poste a carico dello Stato (art. 31 LPamm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso, per quanto non stralciato dai ruoli e limitatamente alla regione qui esaminata, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.